

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 10 settembre 2019 - n. 12774

«L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r. XI/2030/2019: bando per il territorio di «Pianura e collina». Approvazione delle disposizioni attuative»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI
E DELLA MONTAGNA

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che prevede:

- all'art. 25, il sostegno regionale per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali riguardanti il territorio agro-forestale, nonché per le sistemazioni idraulico-forestali e la loro manutenzione;
- all'art. 26, che sono incentivati gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché alla manutenzione diffusa del territorio;
- all'art. 34, c. 2, che dispone che la Regione eserciti le funzioni amministrative inerenti all'erogazione di contributi per il settore forestale nel territorio esterno alle Comunità montane e alla Provincia di Sondrio;
- all'art. 43, che prevede che, in attuazione della normativa nazionale, in caso di autorizzazione alla trasformazione di un bosco, il destinatario dell'autorizzazione stessa debba effettuare interventi compensativi, anche versando a Regione Lombardia il costo corrispondente degli interventi in parola;

Preso atto che, con decisione n. C(2017) 17715 final del 9 marzo 2017, la Commissione Europea ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito all'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) - SA.46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro Misure Forestali»;

Vista la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e ai «Servizi Ambientali» affidati ai Consorzi Forestali;

Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GUUE L352 24 dicembre 2013);

Dato atto che nel territorio esterno alle Comunità montane:

- sono presenti 94.680 ettari, pari al 15,27% dei boschi lombardi, spesso di pregio ambientale e paesaggistico, e che tali boschi necessitano di interventi selvicolturali per il loro miglioramento;
- buona parte del territorio è classificato, ai sensi dell'art. 43 c. 3 della l.r. 31/2008, come area a «insufficiente coefficiente di boscosità» e risulta pertanto opportuno incentivare interventi di creazione di nuovi boschi in terreni non boscati;

Ritenuto pertanto utile approvare un bando, attivando tutte le azioni tra quelle finanziabili dalla citata d.g.r. n. X/6527/2017, nel territorio di competenza di Regione Lombardia compatibili col disposto dell'art. 43 della l.r. 31/2008, secondo le disposizioni del regime dell'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) - SA.46096 (2016/N);

Dato atto che:

- i soggetti richiedenti, che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato,

devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti:

- i contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014;

Precisato inoltre che, per quanto attiene ai regimi di aiuto di stato non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea;

Dato atto che le misure di cui al regime all'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) - SA.46096 (2016/N) sono registrate in SIAN in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012;

Vista la d.g.r. n. 1805 del 2 luglio 2019 che ha apportato variazione al bilancio di previsione 2019/2021 al capitolo 16.01.203.14186 con una dotazione finanziaria di € 6.000.000;

Vista la d.g.r. XI/2030 del 31 luglio 2019 «l.r. 31/2008, artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6727 del 28 aprile 2017, bando per la «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali» - Approvazione dei criteri di selezione delle domande nel territorio di «pianura e collina» esterno alle Comunità montane», che:

- approva i criteri di selezione delle domande;
- stanza a favore del bando risorse finanziarie complessivamente pari a € 6.000.000,00, bilancio 2019;
- demanda al dirigente competente l'approvazione del relativo bando di finanziamento e i necessari provvedimenti conseguenti;

Visto l'art. 29 c. 5 della l.r. 31/2008 che stabilisce che le graduatorie restano valide per due anni anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento;

Viste:

- la l.r. 28 dicembre 2018 n. 25 «Bilancio di previsione 2019/2021»;
- la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.203.14186 avente la seguente descrizione «Contributi alle amministrazioni locali per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione in materia forestali», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2.03.01.02;

Ritenuto quindi di approvare l'Allegato 1 «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali» - Bando per la presentazione delle domande nel territorio di «pianura e collina» esterno alle Comunità montane», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di posta elettronica del 7 agosto 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., custodita agli atti della struttura;

Considerato che il presente atto rientra nella tipologia 2 lettere b. e c. dell'all. 2 al d.s.g. 5028/2018 e che pertanto non è necessario acquisire il parere del Comitato di valutazione degli aiuti di stato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018 n. 294;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare il bando «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali» per il territorio di pianura e collina esterno alle Comunità montane, con una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. XI/2030/2019, così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 16 settembre 2019

2. di dare atto che la spesa di € 6.000.000 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14186 esercizio 2019;

3. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime di aiuto SA.46096 (2016/N) - Italia (Lombardia) - «Disposizioni attuative quadro Misure Forestali»;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente decreto e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione bandi.

Il dirigente
Marco Armenante

_____ • _____

Allegato 1

Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali

Bando per la presentazione delle domande nel territorio di “pianura e collina” esterno alle Comunità montane

PARTE A – INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
 - 4.1 Riserva

PARTE B – CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

5. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
6. PROGETTI FINANZIABILI
 - 6.1 Ambito territoriale di intervento
 - 6.2 Condizioni preliminari
 - 6.3 Interventi ammissibili (Azioni)
 - 6.4 Interventi non ammissibili per tutte le Azioni
 - 6.5 Azione 1 “Imboschimento”
 - 6.5.1 Interventi ammissibili
 - 6.5.2. Condizioni e caratteristiche degli imboschimenti
 - 6.5.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi
 - 6.5.4 Ulteriori interventi non ammissibili
 - 6.5.5 Durata minima del mantenimento dell’impianto
 - 6.6 Azione 2 “Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate”
 - 6.6.1 Interventi ammissibili
 - 6.6.2. Condizioni
 - 6.6.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi
 - 6.6.4 Ulteriori interventi non ammissibili
 - 6.6.5 Durata minima del mantenimento
 - 6.7 Azione 3 “Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)”
 - 6.7.1 Interventi ammissibili
 - 6.7.2 Condizioni
 - 6.7.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi
 - 6.7.4 Ulteriori interventi non ammissibili
 - 6.7.5 Durata minima del mantenimento
 - 6.8 Azione 4 “Miglioramenti forestali”
 - 6.8.1 Interventi ammissibili
 - 6.8.2 Condizioni
 - 6.8.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi
 - 6.8.4 Ulteriori interventi non ammissibili

- 6.8.5 Durata minima del mantenimento
- 6.9 Azione 5 "Taglio esotiche a carattere infestante"
 - 6.9.1 Interventi ammissibili
 - 6.9.2 Condizioni
 - 6.9.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi
 - 6.9.4 Ulteriori interventi non ammissibili
 - 6.9.5 Durata minima del mantenimento
- 6.10 Azione 6 "Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali"
 - 6.10.1 Interventi ammissibili
 - 6.10.2 Condizioni
 - 6.10.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi
 - 6.10.4 Ulteriori interventi non ammissibili
 - 6.10.5 Durata minima del mantenimento

7. SPESE AMMISSIBILI

- 7.1 Spese ammissibili relative agli interventi
- 7.2 Spese ammissibili per progettazione, direzione lavori e polizze fidejussorie
 - 7.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori
 - 7.2.2 Spese per la costituzione di polizze fidejussorie

8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

PARTE C – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 9.1 Quando presentare la domanda
- 9.2 A chi presentare la domanda
- 9.3 Come presentare la domanda
- 9.4 Documentazione da allegare alla domanda
 - 9.4.1 Progetto di fattibilità tecnico economica
 - 9.4.2 Progetto definitivo
 - 9.4.3 Progetto esecutivo
 - 9.4.4 Parere di compatibilità per gli interventi in aree protette e in Siti Natura 2000
- 9.5 Sostituzione della domanda, ricevibilità, errori sanabili e palesi
 - 9.5.1 Sostituzione della domanda
 - 9.5.2 Ricevibilità della domanda
 - 9.5.3 Errori palesi

10. ISTRUTTORIA

- 10.1 Modalità del processo
- 10.2 Verifica di ammissibilità delle domande
 - 10.2.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità
 - 10.2.2 Istruttoria tecnico amministrativa
 - 10.2.3 Chiusura delle istruttorie
- 10.3 Valutazione delle domande
 - 10.3.1 Criteri di selezione per l'Azione 1 (Imboschimento)
 - 10.3.2 Criteri di selezione per l'Azione 2 (Prevenzione e ripristino danni ai boschi)
 - 10.3.3 Criteri di selezione per l'Azione 3 (SIF)

10.3.4 Criteri di selezione per l'Azione 4 (Miglioramenti forestali)

10.3.5 Criteri di selezione per l'Azione 5 (Estirpo esotiche infestanti)

10.3.6 Criteri di selezione per l'Azione 6 (Miglioramento VASP)

10.4 Integrazione documentale

10.5 Concessione del contributo e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

10.5.1 Periodo di validità delle domande

11. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

12. ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE

12.1 Presentazione del progetto esecutivo

12.1.1 Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali

12.2 Esecuzione dei lavori

12.3 Proroghe

12.4 Varianti

12.4.1 Definizione di variante

12.4.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

12.5 Cambio del richiedente o del beneficiario

12.5.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

12.5.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

12.6 Fidejussioni

13. CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE

13.1 Erogazione dell'anticipo

13.2 Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)

13.3 Erogazione del saldo

13.4 Pagamenti e recuperi

PARTE D – DISPOSIZIONI FINALI

14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

14.1 Impegni essenziali

14.2 Impegni accessori

15. DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE

15.1 Decadenza (revoca) dal contributo

15.2 Cause di forza maggiore

15.3 Rinuncia

16. ISPEZIONI E CONTROLLI

16.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

16.2 Controlli in loco

16.3 Controlli "ex post"

17. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

20.1 Pubblicazione, informazione e contatti

20.2 Contatti

20.3 Scheda informativa

21. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

21.1 Rimedi amministrativi

21.2 Rimedi giurisdizionali

22. SANZIONI

PARTE 3 – ALLEGATI

ALLEGATO A - COMUNI PER AZIONE 1 (IMBOSCHIMENTO)

ALLEGATO B – COMUNI AZIONE 3 - SIF

ALLEGATO C - SPECIE UTILIZZABILI

ALLEGATO D – REGIONI DI PROVENIENZA

ALLEGATO E – DISTRETTI FORESTALI

ALLEGATO F – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

ALLEGATO G – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO IN “DE MINIMIS”

ALLEGATO H – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.

ALLEGATO I – MODELLO DELLE GRADUATORIE

ALLEGATO J – PROSPETTO VARIANTI

ALLEGATO K – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' – ALTRI FONDI

ALLEGATO L – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RISPETTO OBBLIGO ACCANTONAMENTO PROVENTI PIANI DI ASSESTAMENTO

ALLEGATO M – DOMANDA DI AIUTO

PARTE A – INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle superfici forestali del territorio regionale di pianura e collina, ove Regione Lombardia è l'Ente forestale di competenza per l'erogazione di contributi nel settore forestale in base all'art. 34 della l.r. 31/2008, che assommano a 94.680 ettari, pari al 15,27% dei boschi lombardi.

I fondi utilizzati derivano dalla così detta "monetizzazione" degli "interventi compensativi" a seguito di trasformazione del bosco: chi è autorizzato a cambiare la destinazione d'uso di un bosco (quindi da bosco ad altro uso del suolo) deve effettuare interventi a compensazione delle funzioni ecologiche che il bosco svolgeva, consistenti in creazione di nuovi boschi oppure miglioramento di boschi esistenti o sistemazioni idraulico forestali. Il destinatario dell'autorizzazione può chiedere che sia l'Ente forestale a effettuare gli interventi compensativi, versando all'Ente le somme presunte dell'intervento, maggiorate del 20% per spese di progettazione, direzione lavori e altri oneri amministrativi.

Con questo bando, Regione Lombardia intende mettere a disposizione del territorio di pianura e collina risorse provenienti dalla "monetizzazione" degli interventi compensativi per la distruzione di boschi di pianura e collina, legata perlopiù alla creazione di grandi opere infrastrutturali.

Gli interventi sono pertanto finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità, alla creazione di nuovi boschi nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree delle colline pedemontane fuori dalle Comunità montane. Per quanto riguarda la creazione di boschi natura permanente, questa Azione risulta complementare al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che finanzia invece la creazione di pioppeti e di impianti di arboricoltura da legno.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) GUCE C 204 01.07.2014 e in particolare la parte II del capitolo 2 "Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GUCE L352 24.12.2013);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2017) 17715 final del 9 marzo 2017 in merito all'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.46096 (2016/N) "Disposizioni attuative quadro Misure Forestali";
- Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e, in particolare, gli artt. 25, 26, nonché l'art. 34 che definisce le funzioni conferite alle Comunità Montane;
- Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
- Deliberazione di Giunta regionale 28 aprile 2017 – n. X/6527 "Disposizioni attuative quadro "Misure Forestali" in merito all'aiuto SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera B, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2";
- Deliberazione di Giunta regionale n° VII/7728/2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)» come modificata con deliberazione di Giunta regionale n° X/6089 del 29 dicembre 2016
- Deliberazione di Giunta regionale n. 7/14016/2003 - Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (VASP);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 8/675/2005 - Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi - e s.m.i.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 11/2030/2019 «l.r. 31/2008, artt. 25 e 26, d.g.r. n. x/6727 del 28 aprile 2017, bando per la "creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali" - Approvazione dei criteri di selezione delle domande nel territorio di "pianura e collina" esterno alle Comunità Montane»

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari variano a seconda delle Azioni, successivamente illustrate, come previsto dalla già citata d.g.r. 6527/2017 che ha approvato le disposizioni attuative quadro.

Codice Azione	Azione	Beneficiari
1	Imboschimento	Enti pubblici e Consorzi Forestali, che conducono i terreni oggetto di intervento
2	Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	Selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori di terreni forestali, pubblici e privati (esclusi i Consorzi forestali)
3	Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)	Enti pubblici
4	Miglioramenti forestali	Persone fisiche proprietari e/o conduttori di terreni forestali, silvicoltori pubblici e privati
5	Taglio esotiche a carattere infestante	Selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori di terreni forestali, pubblici e privati (esclusi i Consorzi forestali)

Codice Azione	Azione	Beneficiari
6	Manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali	Comuni e Unioni di Comuni Soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale

In tutto il Bando, si intende per:

- **"Conduttori"** coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, convenzione fra Enti pubblici, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel proprio fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda. I mappali catastali dei terreni oggetto di contributo devono essere tenuti sul proprio fascicolo aziendale fino al pagamento del saldo e per tutta la durata dell'eventuale "periodo di impegno".
- **"Consorzi Forestali"** esclusivamente i Consorzi Forestali riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008.
- **"Imprese boschive"** le imprese iscritte all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o Stati membri dell'Unione europea.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, disponibile per l'applicazione del presente bando, è pari a **€ 6.000.000,00**.

Il predetto importo di 6.000.000,00 € può essere incrementato qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie entro il termine di validità delle domande.

Analogamente, eventuali risorse generate da risparmi, recuperi e rinunce saranno utilizzate per ammettere a finanziamento ulteriori domande, nel periodo di validità della graduatoria stabilito al paragrafo 10.5.1.

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale in percentuale rispetto alle spese ammissibili.

Le spese sono ammissibili nei limiti dei "costi standard" definiti nelle corrispondenti misure per il Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1, punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ossia al «prezzario delle opere forestali» approvato con decreto 28 aprile 2016 n. 3709, BURL s.o. n. 18 del 5 maggio 2016.

4.1 Riserva

Ai sensi dell'art. 43 c 7 bis della l.r. 31/2008, è assicurata una riserva del 20%, pari a 1.200.000,00 €, a beneficio delle domande con istruttoria positiva presentate nelle varie province, in proporzione a quanto queste ultime hanno contribuito alle entrate ex art. 43 l.r. 31/2008:

Provincia	Percentuale	Riserva
BG	0,25%	€ 3.026,59
BS	0,39%	€ 4.686,59
CO	71,83%	€ 861.981,30
CR	0,21%	€ 2.526,35
LC	0,19%	€ 2.289,90
LO	0,16%	€ 1.912,35
MB	8,32%	€ 99.808,11

Provincia	Percentuale	Riserva
MI	9,78%	€ 117.414,01
MN	0	0
PV	1,81%	€ 21.664,45
VA	7,06%	€ 84.690,33
Regione	100,00%	€ 1.200.000,00

Se la riserva assegnata non venisse utilizzata per intero a causa di carenza di domande con istruttoria positiva, l'importo residuo della riserva stessa sarà utilizzato a favore delle restanti domande, in ordine di graduatoria. Le riserve non utilizzate saranno conteggiate in occasione di eventuali successivi bandi.

PARTE B – CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

5. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Fondi regionali, derivanti dalla così detta "monetizzazione" degli "interventi compensativi" a seguito di trasformazione del bosco (art. 43 l.r. 31/2008; art. 4 del d.lgs. 227/2001).

Il presente bando si applica in attuazione del regime di aiuto in esenzione SA.46096 (2016/N) Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) – Disposizioni attuative del Quadro "Misure forestali", comunicato alla Commissione UE.

Il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile, come definita al capitolo 7.

6. PROGETTI FINANZIABILI

6.1 Ambito territoriale di intervento

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia, nei territori ove Regione Lombardia è Ente forestale competente per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008, ossia l'intero territorio regionale ad esclusione dei seguenti Comuni:

- appartenenti alle Comunità montane;
- Sondrio.

Le domande riferite al territorio delle Comunità montane e del Comune di Sondrio sono infatti di competenza, ai sensi del medesimo articolo di legge, delle Comunità Montane che aprono altri bandi con apposite risorse finanziarie.

Il territorio di applicazione del presente bando, che in linea di massima può essere ricondotto alla pianura e alla collina lombarda, può subire di fatto ulteriori riduzioni per effetto dei limiti, divieti e condizioni riportati negli appositi paragrafi.

6.2 Condizioni preliminari

- 1) Il richiedente/beneficiario, oltre a dover soddisfare le condizioni riportate al paragrafo 6.1, deve avere la disponibilità dei terreni (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito), su cui intende effettuare i lavori per i quali chiede il contributo. Tali terreni devono essere inseriti nel fascicolo aziendale presente a Sis.Co. (non obbligatorio per le tipologie 3 e 6).
- 2) Il richiedente, qualora non fosse proprietario dei terreni oggetto d'impianto, può presentare domanda a condizione che:

- a) il documento relativo alla conduzione del terreno (contratto d'affitto, concessione¹, ecc.) sia valido almeno fino alla data presunta di pagamento del saldo, assunta al 31 dicembre 2023 (salvo limiti diversi per Azione 1 e per le Azioni 2, 4 e 5 nel caso vi sia manutenzione della rinnovazione artificiale), e per tutta la durata dell'eventuale periodo di impegno;
 - b) nel caso di concessione, la stessa indichi esplicitamente la possibilità di effettuare gli interventi oggetto della domanda di aiuto presentata (es. imboschimento naturaliforme permanente);
 - c) nei casi diversi dalla concessione, abbia il permesso scritto del proprietario dei terreni ad effettuare gli interventi. Nel caso di comproprietà, è necessario il permesso scritto degli altri proprietari ad effettuare gli interventi.
 - d) per la sola Azione 3, nei casi diversi dalla concessione e in assenza di permesso scritto del proprietario dei terreni ad effettuare gli interventi, vi sia una ordinanza del Sindaco che dichiari i lavori di pubblica utilità.
- 3) Tutti gli interventi devono essere accompagnati da un progetto di intervento, redatto da un dottore forestale o da altro professionista abilitato e competente per legge, anche qualora non sarebbe necessario in base alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007);
 - 4) Alla domanda di aiuto va allegato un progetto, come indicato nel paragrafo 9.4, firmata dal progettista, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono previsti i lavori.
 - 5) È necessario il "Parere di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000" dettagliato nel paragrafo 9.4.4 qualora la zona di intervento ricada, in tutto o in parte, in dette aree.
 - 6) L'esecuzione degli interventi deve essere diretta da un professionista abilitato e competente per legge;
 - 7) Tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco possono iniziare solo dopo la presentazione di una apposita istanza a SITaB, da inserire dopo la presentazione della domanda di aiuto, che indichi che l'intervento è finanziato dagli artt. 25-26 l.r. 31/2008, selezionando nell'apposita sezione la voce "L.R. 31/2008, ART. 25-26 (BANDI PIANURA COLLINA 2019-2021)";

6.3 Interventi ammissibili (Azioni)

Il presente bando finanzia i seguenti interventi, ricondotti in altrettante Azioni, individuate dalla d.g.r. 6527/2017.

- Azione 1: Imboschimento
- Azione 2: Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate
- Azione 3: Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)
- Azione 4: Miglioramenti forestali
- Azione 5: Taglio esotiche a carattere infestante
- Azione 6: Manutenzione di strade agro-silvo-pastorali

6.4 Interventi non ammissibili per tutte le Azioni

Non possono essere finanziati:

¹ Si segnala che la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, con nota protocollo Z1.2017.0000797 del 27/01/2017, ha informato la Direzione Generale Agricoltura che vi è la possibilità di poter valutare una diversa durata della concessione da quella prevista al primo capoverso del punto 3 - titolo II della d.g.r. n. 4229/2015 (cioè maggiore di 19 anni), ma esclusivamente nel caso la richiesta soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- la tempistica relativa alla durata della concessione non si debba discostare in modo sostanziale da quella prevista dall'allegato e) della d.g.r. n. 4229/2015 che costituisce al momento la linea guida di riferimento (indicativamente si potrebbe prevedere un'estensione per un periodo non superiore di 5 -cinque- anni rispetto a quelli previsti dalle linee guida, ossia 24 anni);
- la richiesta deve essere supportata in modo preciso ed adeguato da motivazioni tecniche che attestino la necessità di dover disporre del titolo concessorio per una durata diversa da quella stabilita nella sopracitata deliberazione.

Tutto ciò premesso, tale richiesta resta subordinata ad una valutazione positiva da parte dell'Autorità Idraulica competente.

1. gli interventi iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto², ad eccezione delle spese sostenute per la redazione del progetto e le analisi preliminari, che però devono essere state sostenute dopo il 15 maggio 2017³;
2. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti;
3. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento, come indicato nel successivo paragrafo 9.4.4.
4. gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007) e con le eventuali deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
5. gli interventi di tipologia 4 che non siano esplicitamente previsti:
 - a. dai Piani di Assestamento Forestale approvati, anche se scaduti dal 2009;
 - b. in mancanza dei PAF, dai Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti;
6. tutti gli interventi in contrasto con le indicazioni degli "indirizzi selvicolturali" o "modelli selvicolturali" dei piani di indirizzo forestale, salvo diversa prescrizione del piano di assestamento forestale eventualmente presente;
7. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C o di specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10/2008, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
8. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi sanitari o fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie unionali o statali;
9. gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) dagli articoli 43 e 45 del Regolamento UE 1698/2005 ("misura 221" e "misura 223" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data del 1° gennaio 2021;
10. gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti per la creazione di "Sistemi verdi" o di altre misure per l'imboschimento, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data del 1° gennaio 2021;
11. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008);
12. le opere dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
13. gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 c. 1 lettera a) della l.r. 12/2005⁴;
14. gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici in base a quanto indicato dai Piani di Indirizzo Forestale.

6.5 Azione 1 "Imboschimento"

Realizzazione di boschi permanenti (aventi le caratteristiche di "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008), su terreni agricoli e non agricoli.

6.5.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti lavori, su una superficie totale massima di 50 ettari per domanda.

- a) lavori preparatori del terreno, diserbo, decespugliamento, spietramento, allontanamento e smaltimento rifiuti;
- b) lavorazione del suolo, concimazione, fertilizzazione;

² La presentazione di una Segnalazione Certificata di **Inizio Attività** prima della presentazione della domanda di aiuto comporta pertanto la bocciatura della domanda di aiuto.

³ Data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. 6527/2017;

⁴ Il "tessuto urbano consolidato" è definito dalla l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) come «*insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento*»

- c) movimenti di terra per diversificazione di habitat, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha);
- d) fornitura di piante, materiale pacciamante biodegradabile, protezioni individuali biodegradabili, tutori, fornitura e posa di impianto di irrigazione temporaneo;
- e) tracciamento, fornitura e messa a dimora delle piante arboree, arbustive ed erbacee acquatiche;
- f) cure post impianto dei primi 7 anni (obbligatorie): sfalci, risarcimenti, irrigazione, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc.;
- g) creazione strade forestali in terra battuta per la manutenzione e la prevenzione di incendi forestali, chiuse al traffico, delimitazione provvisoria area d'intervento, fornitura e posa di chiudende provvisorie, nella misura massima del 10% dei lavori;
- h) fornitura e posa di piccole strutture in legno per la fruizione del bosco e per l'incremento della biodiversità, nella misura massima del 5% dei lavori.

6.5.2. Condizioni e caratteristiche degli imboschimenti

Superficie: minima 20 ettari per domanda⁵, anche frazionata in due o più corpi, purché ogni corpo abbia una superficie minima di 10.000 mq e risponda alla qualifica di "bosco" di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008. Sono tuttavia ammessi corpi di minimo 5.000 mq se in ampliamento di boschi esistenti. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m. Superficie massima 50 ettari per domanda.

Densità dell'impianto: almeno 1.300 piante/ettaro, salvo diversi limiti eventualmente imposti dall'Autorità Idraulica, massimo 2.500 piante/ettaro (senza conteggiare eventuali piante erbacee acquatiche).

Composizione: solo specie autoctone contenute nell'allegato C, coi limiti ivi indicati. Le specie devono essere coerenti con il tipo forestale che si ritiene si svilupperà nel terreno imboschito. Le piante delle specie arbustive sono indispensabili ma non devono superare un quinto del numero totale di piante utilizzate e, se posizionate senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il perimetro dell'impianto o lungo corsi d'acqua, viabilità ecc..

Specie: minimo tre specie arboree e minimo due specie arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare il 25% del totale delle piante legnose, come da r.r. 5/2007;

Tracciamento: in file ad andamento sinusoidale o a cerchi concentrici;

Origine delle piante: Le piante non devono appartenere a *cultivar* ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza (allegato D) dell'area in cui si effettua l'intervento

Governo: gli impianti devono essere governati ad alto fusto.

Chiusura dell'imboschimento: i nuovi boschi devono essere fruibili gratuitamente da parte della collettività, salvo la possibilità di realizzare recinzioni temporanee a difesa dei danni causati dalla fauna selvatica o per la difesa delle piantine dal calpestio o dai veicoli o per prevenire situazioni di pericolo legate al cantiere di lavoro;

Valutazione di Impatto Ambientale: in sede di presentazione del progetto esecutivo deve essere stata effettuata la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) imposta dal d.lgs. 152/2006, parte II, Allegato IV, punto 1 "Agricoltura"⁶.

⁵ La superficie minima di 20 ettari per domanda, per quanto scritto al capitolo 3, può essere raggiunta quando un unico Ente pubblico, richiedente e beneficiario del bando, con funzione di capofila, rappresenti una pluralità di soggetti, pubblici o privati, che hanno conferito i terreni all'Ente capofila. Come indicato al capitolo 3, i vari soggetti devono conferire i terreni al soggetto richiedente e beneficiario, che li inserisce nel proprio fascicolo aziendale.

⁶ Il d.lgs. 152/2006 impone che la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale sia obbligatoria per progetti di «iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari»; Regione Lombardia ha più volte chiesto ai competenti Ministeri (Ambiente e Agricoltura-Foreste) di modificare il d.lgs. 152/2006 al fine di evitare questa complessa procedura nei casi di interventi naturalistici compatibili con le norme forestali e ambientali, finora però senza riscontro concreto. Si noti che la normativa unionale (Direttiva 85/337/Cee del Consiglio) prevede invece Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale in caso di «Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative»: le trasformazioni negative, per Regione Lombardia,

6.5.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi

Comuni riportati in Allegato A.

6.5.4 Ulteriori interventi non ammissibili

Non possono essere finanziati:

- gli impianti di alberi di Natale;
- le consociazioni con colture agrarie;
- l'acquisto o l'affitto di terreni;
- gli interventi in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, qualora l'imboschimento possa creare pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici espressi dal provvedimento di vincolo (es. chiusura di un punto di vista o di un belvedere, trasformazione di "verdeggianti prati" in bosco ecc.)⁷;
- gli interventi in aree già qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008⁸;
- gli interventi in aree coltivate a prato stabile o permanente (fa fede il fascicolo aziendale alla data del 31 maggio 2019);
- interventi che prevedano il prosciugamento di stagni, acquitrini, lanche o zone umide;
- interventi in habitat della Rete Natura 2000;
- gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i. e in particolare sono vietati l'impianto e il reimpianto di piante nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda, nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI.

6.5.5 Durata minima del mantenimento dell'impianto

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 7 anni, pena la restituzione dei contributi concessi maggiorati degli interessi legali nel frattempo maturati.

Il "periodo di impegno" è così calcolato:

- nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel primo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente;
- nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel secondo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Anche dopo tale scadenza, gli impianti restano vincolati dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio, infatti, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco. Non è possibile in ogni caso la loro "trasformazione" o eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno, nei 7 anni del "periodo di impegno", salvo il caso di espropriazioni finalizzato a realizzare opere pubbliche di pubblica utilità.

L'Ufficio Territoriale Regionale o l'Ente gestore del Parco, secondo competenza, provvede senza indugio a rettificare il PIF, includendo l'area collaudata fra quelle qualificate "bosco" e inserendola fra le "aree boscate non trasformabili" o, solo se previsto dal PIF, fra le "aree boscate soggette alle sole trasformazioni speciali".

6.6 Azione 2 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate"

non dipendono dall'estensione della superficie imboschita (19 o 21 ettari), ma dalle specie e varietà utilizzate (specie autoctone, specie esotiche, specie infestanti), dalla provenienza del postime (seme raccolto nella stessa Regione fitoclimatica o in aree con caratteristiche ecologiche differenti) e dalla localizzazione dell'impianto (es. su terreno agricolo o su area naturale).

⁷ Vedi anche articolo 27 del Piano Paesaggistico Regionale, che individua belvedere e punti di visuale da conservare, pubblicati sul Geoportale della Lombardia: i nuovi boschi non possono pertanto chiuderli.

⁸ Pertanto, non sono ammissibili interventi in aree precedentemente boscate ma temporaneamente prive di vegetazione per incendi, calamità naturali, tagli o trasformazioni non autorizzate.

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici, più in particolare:

- a) Interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte e lotta diretta agli insetti nocivi.
- b) Interventi di taglio e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche (attacchi parassitari e fitopatie), abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi;
- c) Interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati di cui alla lettera b) attraverso rinnovazione artificiale e piccoli interventi localizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

6.6.1 Interventi ammissibili

- tagli, abbattimento, rimozione di piante e materiale legnoso danneggiato
- fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale
- lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento
- progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi
- cure colturali della rinnovazione dei primi 5 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc.

6.6.2. Condizioni

- a) Superficie massima di intervento, 5 ettari di bosco⁹
- b) Negli interventi indicati alla lettera a), la presenza di patogeni o parassiti deve essere rilevata e verbalizzata dal competente Servizio fitosanitario regionale (ERSAF), deve pertanto essere allegata apposita dichiarazione scritta.
- c) Nel caso di interventi in aree danneggiate da patogeni o parassiti, l'Ufficio Territoriale di Regione Lombardia, nel corso dell'istruttoria, deve formalmente verificare che l'area di intervento rientri nel perimetro dell'area danneggiata secondo le procedure del decreto 10717 del 23 luglio 2018.
- d) Gli interventi in aree percorse dal fuoco devono essere inseriti nel catasto comunale delle aree incendiate, obbligatorio ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000.
- e) Inoltre, qualora gli interventi riguardino aree percorse dal fuoco da meno di cinque anni, qualsiasi intervento può essere finanziato solo con l'autorizzazione ad eseguire le «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), come da deliberazione di Giunta regionale n. XI/1670 del 27 maggio 2019 e da decreto 10717 del 23 luglio 2018. Se l'autorizzazione è di competenza di Regione Lombardia, questa è rilasciata nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto. Se l'autorizzazione è di competenza di un Ente gestore di parco o riserva, la stessa deve essere allegata alla domanda di aiuto. In alternativa, alla domanda di aiuto può essere allegata solo la richiesta di autorizzazione all'Ente gestore competente: in questo caso l'autorizzazione deve pervenire all'Ufficio Territoriale Regionale competente entro il termine perentorio del 13 marzo 2020, pena la bocciatura della domanda.
- f) Nel caso in cui il beneficiario sia gestore di un Piano di Assestamento Forestale deve dichiarare (compilando il modulo in allegato L) di aver rispettato quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007, relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.
- g) I proventi della vendita di legna e legname devono essere detratti dalle spese ammissibili.

6.6.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi

Nessuno

⁹ Oltre i 5 ettari, sono state attivate l'Operazione 8.3.01 e l'Operazione 8.4.01 del Programma di Sviluppo Rurale

6.6.4 Ulteriori interventi non ammissibili

Non possono essere finanziati interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale vigenti o dei piani di assestamento forestali (vigenti o scaduti dal 2009 in poi) eventualmente presenti, salvo che il contrasto non sia dovuto alla necessità di far fronte a danni non previsti dalla pianificazione stessa.

6.6.5 Durata minima del mantenimento

Non previsto. Tuttavia, qualora gli interventi siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolamento del PIF.

6.7 Azione 3 "Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)"

Interventi a scala locale di sistemazione idraulico-forestale: interventi di riassetto idrogeologico, di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico minore (ai sensi della d.g.r. 7581/2017 e s.m.i.), finalizzate al mantenimento e al miglioramento del suolo forestale.

6.7.1 Interventi ammissibili

- realizzazione di lavori di consolidamento preventivo di superfici a rischio di dissesto, relativi a versanti in frana e al reticolo idrografico minore;
- interventi antiersivi (posa di griglie, reti, biostuoie ecc.);
- interventi stabilizzanti (viminate, graticciate, fascinate, cordonate, drenaggi e opere di captazione);
- interventi combinati di consolidamento e regimazione delle acque (palizzate, palificate, grate, briglie, scogliere, gabbionate, soglie e interventi in alveo, creazione e demolizione e manutenzione delle opere esistenti);
- taglio ed esbosco di piante pericolose per il deflusso idrico o che possano causare dissesto idrogeologico;
- fornitura e posa di piante, anche se talee o astoni;
- fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
- progettazione e direzione lavori

6.7.2 Condizioni

1. Gli interventi previsti devono essere realizzati, a parità di efficacia, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Negli interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti devono essere utilizzate solo le specie arboree e arbustive indicate nell'allegato C del presente bando, adatte alla tipologia forestale presente nell'area di intervento e conformi alle direttive regionali sull'ingegneria naturalistica (d.g.r. 6/6586/1995, d.g.r. 7/29567/1997, d.g.r. 7/48740/2000, d.g.r. 7/2571/2000).

6.7.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere realizzati se l'area di intervento soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) superfici esterne al "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli studi geologici comunali.

- b) in aree boscate o nelle immediate adiacenze oppure, in alternativa, in parco naturale o in riserva naturale o in habitat della rete Natura 2000.
- c) in comuni di cui all'allegato B.

6.7.4 Ulteriori interventi non ammissibili

Non sono ammessi interventi sul reticolo idrografico principale.

6.7.5 Durata minima del mantenimento

Le opere di sistemazione idraulico-forestale devono mantenere la loro funzionalità per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi maggiorati degli interessi legali nel frattempo maturati.

6.8 Azione 4 "Miglioramenti forestali"

- sfolli e ripuliture di cedui e fustaie;
- diradamenti e tagli di curazione;
- spalcatore;
- tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati;
- sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale con specie autoctone

6.8.1 Interventi ammissibili

- a) esecuzione dei lavori di taglio, depezzatura, concentramento, allestimento del materiale ed esbosco;
- b) rinnovazione artificiale: fornitura del materiale vegetale di specie autoctone, impianto e relative cure;
- c) cure colturali della rinnovazione dei primi 5 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc.
- d) interventi accessori, per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee, rinverdimenti localizzati (con specie erbacee e arbustive), piccole opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, chiudende;
- e) progettazione e direzione lavori

6.8.2 Condizioni

1. Gli interventi sono finanziabili solo se espressamente previsti da Piani di Assestamento Forestale vigenti o scaduti da non più di 10 anni o da Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti, limitatamente agli interventi classificati come "indispensabili" o "utili" in base alla d.g.r. 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9 e s.m.i..
2. Gli interventi previsti in aree non soggette a Piano di Assestamento Forestale devono seguire i modelli selvicolturali (indirizzi selvicolturali) del Piano di Indirizzo Forestale.
3. Nel caso di interventi il cui richiedente è un Consorzio forestale, gli interventi devono riguardare una superficie maggiore di 5 ha.
4. Gli interventi devono essere attuati:
 - a. con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti, nel caso di conversioni ad alto fusto di cedui invecchiati;
 - b. con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti, nel caso di sfolli e diradamenti;
 - c. con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti, nel caso di tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale;

- d. ricorrendo esclusivamente a specie autoctone coerenti con la tipologia forestale presente, nel caso di sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale.
5. I lavori devono essere realizzati da imprese boschive; se il beneficiario è un Consorzio forestale o un Ente Pubblico, i lavori possono essere anche realizzati in amministrazione diretta dal beneficiario stesso, se permesso dall'art. 20 del r.r. 5/2007.
 6. Nel caso in cui il beneficiario sia gestore di un Piano di Assestamento Forestale deve dichiarare (compilando il modulo in allegato L) di aver rispettato quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007, relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.
 7. I proventi della vendita di legna e legname devono essere detratti dalle spese ammissibili.

6.8.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi

Non previsti.

6.8.4 Ulteriori interventi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento i tagli:

- di utilizzazione;
- a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale;
- a macchiatico positivo.

Non sono ammissibili interventi sui castagneti da frutto.

6.8.5 Durata minima del mantenimento

Non previsto. Tuttavia, qualora gli interventi siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolamento del PIF.

6.9 Azione 5 "Taglio esotiche a carattere infestante"

Taglio o sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità, e successiva rinnovazione artificiale.

6.9.1 Interventi ammissibili

- a) esecuzione dei lavori di taglio, depezzatura, allestimento del materiale ed esbosco;
- b) estirpo manuale, o comunque senza mezzi a motore, della rinnovazione di esotiche;
- c) rinnovazione artificiale: fornitura del materiale vegetale di specie autoctone, impianto e relative cure;
- d) cure colturali della rinnovazione dei primi 5 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc.
- e) interventi accessori, per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee, rinverdimenti localizzati (con specie erbacee e arbustive), piccole opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
- f) progettazione e direzione lavori.

6.9.2 Condizioni

- 1) Sono considerate specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità quelle indicate all'allegato B del regolamento regionale n. 5/2007 "Norme forestali regionali"). Si tratta delle seguenti specie: *Acer negundo* L., *Ailanthus glandulosa* Desf. (= *Ailanthus altissima* Mill.), *Amorpha fruticosa* L., *Brussonetia papyrifera* L., *Buddleja davidii* Franchet, *Prunus serotina* Ehrh., *Quercus rubra* L. Il presente elenco può essere stato integrato o modificato localmente dai Piani di Indirizzo Forestale.
- 2) I proventi della vendita di legna e legname devono essere detratti dalle spese ammissibili.

6.9.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi

Gli interventi sono ammissibili solo nei seguenti ambiti:

- a) parchi naturali;
- b) riserve naturali, statali o regionali;
- c) habitat della rete Natura 2000, zone speciali di conservazione e siti di interesse comunitario.

6.9.4 Ulteriori interventi non ammissibili

Non sono ammessi:

- a) I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
- b) I tagli a finalità produttiva, ossia quelli il cui scopo principale è produrre legno a scopo commerciale.
- c) La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
- d) L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
- e) L'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
- f) Gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestali eventualmente presenti.
- g) Gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) e con le deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

6.9.5 Durata minima del mantenimento

Non previsto. Tuttavia, qualora gli interventi siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolamento del PIF.

6.10 Azione 6 "Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali"

Manutenzione straordinaria di tracciati esistenti inseriti nei Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale, parti integranti dei Piani di Indirizzo Forestale ai sensi dell'art. 59 della l.r. 31/2008, purché al termine del miglioramento il tracciato mantenga la medesima classe di transitabilità esistente prima dell'inizio dei lavori.

6.10.1 Interventi ammissibili

- a) esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del r.r. 5/2007;
- b) fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;

- c) per una quota massima del 15% dell'importo dei lavori, realizzazione e posa di barriere e di cartellonistica agli accessi delle strade agro-silvo-pastorali per far rispettare il divieto di transito;
- d) progettazione e direzione lavori

6.10.2 Condizioni

1. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali deve essere effettuata, a parità di efficacia, con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ove tecnicamente possibile, eventuali nuovi tornanti devono essere realizzati in piano e privi di pavimentazione o asfaltatura.
3. La pavimentazione o asfaltatura non è ammissibile nei tratti con pendenza longitudinale <12%; nei tratti con pendenza longitudinale pari o superiore al 12% e fino al 18% deve essere impiegata solo se non sono possibili differenti soluzioni tecniche.

6.10.3 Ulteriori limiti alla localizzazione degli interventi

Non previsti.

6.10.4 Ulteriori interventi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori:

- di asfaltatura o di pavimentazione della sede stradale nei tratti con pendenza longitudinale inferiore al 12%;
- di nuova asfaltatura o di nuova pavimentazione della sede stradale su tratti superiori a 100 metri
- di ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale, come indicati all'art. 71, comma 2 del r.r. 5/2007.

6.10.5 Durata minima del mantenimento

Le strade agro-silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi maggiorati degli interessi legali nel frattempo maturati.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- spese relative alla realizzazione degli interventi;
- spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fideiussorie;

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla, in virtù della propria natura giuridica e delle attività svolte¹⁰.

¹⁰ Ai sensi del punto 86 degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

All'atto della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (Allegato H). In mancanza, l'IVA non potrà essere considerata spesa ammissibile.

Per singola domanda, la spesa è ammissibile nei seguenti limiti:

Intervento	Spesa minima ammissibile	Spesa massima ammissibile ad ettaro	Spesa massima ammissibile per ettaro per la manutenzione della rinnovazione artificiale	Spesa massima ammissibile, spese generali escluse
Azione 1	-	28.500,00 €	Compresa nella voce precedente	1.425.000,00 €
Azione 2	-	5.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	60.000,00 €
Azione 3	10.000,00 €	-	Non prevista	40.000,00 €
Azione 4	10.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	100.000,00 €
Azione 5	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	50.000,00 €
Azione 6	10.000,00 €	-	Non prevista	100.000,00 €

7.1 Spese ammissibili relative agli interventi

Sono ammessi a finanziamento solo gli interventi espressamente previsti dal presente bando.

Per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta.

Per i lavori in amministrazione diretta eseguibili dagli Enti Pubblici, dai soggetti di diritto pubblico e dai Consorzi forestali tenuti alle procedure di evidenza pubblica, le spese riferite ai lavori effettuati avvalendosi di personale proprio sono ammissibili fino ad un massimo di € 150.000,00 per intervento (domanda), come previsto all'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Le spese sostenute per il personale interno che ha eseguito i lavori devono essere adeguatamente comprovate da documentazione (atti d'incarico, buste paga, ecc.).

7.2 Spese ammissibili per progettazione, direzione lavori e polizze fidejussorie

7.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese di informazione e pubblicità e delle spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese di progettazione e direzioni lavori comprendono:

- a)** la progettazione degli interventi proposti;
- b)** le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, paesaggistici),
- c)** la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.

Le spese di progettazione di cui alla lettera a) non sono riconosciute quando tale attività è affidata a personale interno di Enti Pubblici, soggetti di diritto pubblico e Consorzi forestali tenuti alle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 56 c. 5 della l.r. 31/2008.

Per le spese di cui alla lettera c), tali richiedenti possono destinare fino ad un massimo del **2% dell'importo dei lavori posti a base di gara** relativamente alle attività svolte dal personale interno, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016.

Le spese:

- 1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese sostenute per la redazione del progetto e le analisi preliminari, che però devono essere state sostenute dopo il 15 maggio 2017¹¹;
- 3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Importo lavori ammessi	% massima delle spese generali
Fino a 50.000,00 €	12,0%
Da 50.000,01 € a 100.000,00 €	10,0%
Da 100.000,01 € a 500.000,00 €	8,00%
Da 500.000,01 € a 1.000.000,00 €	6,00%
Da 1.000.000,01 € in poi	5,00%

I richiedenti assegnano gli incarichi per la progettazione e per eventuali altre prestazioni professionali secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016¹².

7.2.2 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo **0,38%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con le agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi, compresi gli aiuti previsti dai regolamenti europei per lo sviluppo rurale (Programma di Sviluppo Rurale).

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione ad altre fonti di aiuto deve, in caso di ammissione a finanziamento al presente Bando, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi del presente Bando e deve darne comunicazione al Responsabile del Procedimento di cui al successivo paragrafo 18.

PARTE C – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni domanda di finanziamento deve riguardare interventi riferiti ad una singola Azione.

¹¹ Data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. 6527/2017;

¹² Livelli di progettazione, interna ed esterna (artt. 23 e 24), affidamento incarichi (artt. 31 e 157).

Nel periodo di applicazione del presente bando, ciascun richiedente può presentare un massimo di due domande di aiuto per singola Azione. Al momento della presentazione della seconda domanda va indicato quando è stata presentata la prima. Una domanda ritirata consente la presentazione di un'altra in sua vece.

La domanda s'intende presentata con invio della pec a uno degli indirizzi pec di Regione Lombardia indicati al paragrafo 9.2¹³.

9.1 Quando presentare la domanda

Le domande di aiuto possono essere presentate **dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURL al 14 febbraio 2020** (entro le ore 23:59:59).

9.2 A chi presentare la domanda

Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia.

Dopo la sottoscrizione, come indicato al paragrafo 9.3, la domanda deve essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, a uno solo degli indirizzi di posta elettronica certificata di Regione Lombardia elencati nella tabella seguente, precisamente all'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio, ossia l'Ufficio nel cui territorio ricadono i terreni oggetto della domanda di aiuto o la maggior parte di essi:

Ufficio Territoriale Regionale	Province competenza territoriale	di	Posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare la domanda di aiuto con tutti i suoi allegati:
Bergamo	Bergamo		bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
Brescia	Brescia		bresciaregione@pec.regione.lombardia.it
Brianza	Lecco e Monza		brianzaregione@pec.regione.lombardia.it
Città metropolitana	Milano e Lodi		cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it
Insubria	Como e Varese		insubriaregione@pec.regione.lombardia.it
Pavia	Pavia		paviaregione@pec.regione.lombardia.it
Val Padana	Cremona e Mantova		valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it

9.3 Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via posta elettronica certificata compilando il modello allegato M entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato completo di indirizzo pec, codice IBAN, codice fiscale e partita IVA.

La domanda deve essere redatta col modulo in allegato M, compilata in tutte le sue parti, convertita in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere inviata via posta elettronica certificata (pec) a Regione Lombardia, che assegnerà un numero di protocollo.

La sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento allegato (salvo quanto precisato al paragrafo 9.4 per il documento di cui al punto 3 e per i poligoni digitali), dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica¹⁴ dal soggetto che l'ha formulato,

¹³ Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto sono esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis.

¹⁴ Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005

ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatti, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, la domanda deve essere firmata dal richiedente ecc. . È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti.

Alla domanda presentata verrà assegnato il numero di protocollo, che costituisce avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Qualora gli allegati indicati al paragrafo seguente siano troppo pesanti, è possibile inviare due o più pec, specificandolo chiaramente nel testo e nell'oggetto della pec¹⁵. Il protocollo di riferimento sarà quello della prima comunicazione, al quale va inviata la domanda come da allegato M. L'ultima pec deve arrivare entro la scadenza del bando.

9.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile (ad esempio PDF) la documentazione di seguito specificata, salvo i poligoni digitali che devono essere in formato "Shapefile".

1. domanda di aiuto redatta secondo il modello in Allegato M
2. progetto redatto secondo le modalità riportate nel paragrafo 9.4.1 o 9.4.2 o 9.4.3;
3. qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, l'autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari"; nel caso di concessione demaniale, l'autorizzazione del proprietario si intende acquisita qualora la concessione stessa indichi esplicitamente la possibilità di effettuare gli interventi richiesti;
4. per gli interventi ricadenti in aree demaniali, in alternativa al punto precedente, estremi della concessione e l'attestazione del pagamento del canone per l'anno 2019 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
5. per il reticolo idrografico minore, nel caso di interventi di tipologia 3 ricadenti in aree non riconosciute come demaniali, in mancanza di autorizzazione del proprietario, ordinanza sindacale che riconosca l'intervento come di pubblica utilità;
6. parere preventivo di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle aree Natura 2000 qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree, secondo le modalità riportate nel paragrafo 9.4.4. In alternativa, può essere allegata la richiesta di parere inviata all'ente gestore: in questo caso il parere deve essere trasmesso (dal richiedente o dall'Ente gestore) a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale competente per l'istruttoria, esclusivamente via pec entro e non oltre il 13 marzo 2020, pena la decadenza della domanda di aiuto;
7. parere idraulico di cui al Regio decreto 523/1904, ove necessario;
8. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello allegato K, di avere o non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto";

¹⁵ Es. se si inviassero 4 pec, in oggetto indicare "1 di 4", "2 di 4", "3 di 4", "4 di 4".

9. dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che attesti che lo stesso non si trova nei casi di esclusione di cui al reg. (UE) n. 702/2014, come da allegato K.

I documenti di cui al punto 3 possono essere prodotti anche con firma autografa, accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore.

I progetti sono redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto negli appositi albi professionali, salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale. Nel caso di progetti redatti e sottoscritti da dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano anche il comma 3 dell'art 24 e il comma 27 septies dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

I progetti devono essere elaborati in formato pdf, mentre le cartografie devono essere prodotte anche come poligoni o tracciati digitali in formato "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84. Tutti i formati pdf devono essere firmati elettronicamente o digitalmente. Le fotografie devono essere georeferenziate informaticamente o tramite rappresentazione cartografica.

9.4.1 Progetto di fattibilità tecnico economica

Il progetto fattibilità tecnico economica deve essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

1. **relazione tecnico-illustrativa**, comprensiva della descrizione e rappresentazione fotografica georeferenzata dello stato di fatto dell'area oggetto d'intervento.
La descrizione dello stato di fatto dovrà comprendere:
 - a) quota e pendenza media dell'area boscata oggetto dell'intervento, utilizzando il "DTM 5X5" - Modello digitale del terreno (ed. 2015);
 - b) descrizione dei principali parametri forestali e dei tipi forestali presenti nell'area di intervento o, per le azioni 1, 3 e 6, nelle aree limitrofe;
 - c) descrizione sommaria del contesto agro-silvo-pastorale presenti;
 - d) indicazione dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle autorizzazioni che dovranno essere ottenute;
 - e) elenco dei proprietari delle particelle che si prevede siano interessate dai lavori, con codice fiscale dei proprietari, conduttore e modalità di acquisizione della disponibilità del terreno;
2. **delimitazione georeferenzata dell'area oggetto dell'intervento** (per la tipologia 6: **percorso georeferenzato della strada oggetto dell'intervento**), tramite linee o poligono "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84);
3. **indagini e analisi tecniche** (pedologiche, geologiche, idrogeologiche e archeologiche) preliminari, ove richieste dalle competenti Autorità o ritenute necessarie dal progettista;
4. **planimetria generale comprensiva di** carta tecnica regionale 1:10.000 per individuare il contesto territoriale, estratto di mappa (1:2000) prodotto in un'unica tavola che evidenzi gli interventi da realizzare, elenco dei mappali interessati dall'intervento;
5. **descrizione sommaria dei lavori proposti e stima della spesa prevista¹⁶, contenente:**
 - a) specifiche tecniche dei lavori;
 - b) in caso di messa a dimora di piante: specie, numero di piante per specie, provenienza desiderata del seme o del postime, età o dimensione delle piante, sesto d'impianto previsto;
 - c) stima del materiale legnoso ritraibile e del relativo valore di mercato, che dovrà essere detratto dal computo metrico estimativo, indicando le piante da tagliare (numero, massa e motivazioni del taglio), l'incidenza delle piante danneggiate (in % sulla massa), il volume (m³) e i metodi di esbosco (solo per le Azioni 2, 4 e 5), con dichiarazione che l'intervento è a macchiatico negativo.

¹⁶ Per il calcolo delle spese si fa riferimento ai codici e ai prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia abbattuti del 20% o, in alternativa, del prezzario regionale delle Opere Pubbliche, abbattuti del 20%, o del prezzario regionale dei Lavori Forestali (senza obbligo di abbattimenti del prezzo) indicando l'anno di riferimento.

- d) stima della percentuale dei lavori effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica e in ogni caso senza ausilio di cemento (solo per l'Azione 6);

6. prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

Il progetto deve essere elaborato in formato pdf, mentre le cartografie devono essere prodotte anche in formato "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84. Tutti i formati pdf devono essere firmati elettronicamente o digitalmente. Il documento di cui al punto 5 c) può essere prodotto anche con firma autografa, accompagnata dalla copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Le fotografie devono essere georeferenziate.

Il richiedente può presentare, in alternativa, direttamente il progetto definitivo o esecutivo, che devono essere redatti secondo quanto previsto al paragrafo 9.4.2. o 9.4.3 e contenere tutta la documentazione già prevista per il progetto di fattibilità tecnico economica.

9.4.2 Progetto definitivo

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del successivo rilascio delle prescritte autorizzazioni e pareri ed è costituito da:

- 1) relazione descrittiva generale (accompagnata da documentazione fotografica georeferenzata) e relazioni tecniche e specialistiche;
- 2) delimitazione georeferenzata dell'area oggetto dell'intervento (per la tipologia 6: percorso georeferenzato della strada oggetto dell'intervento), tramite linee o poligono "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84)
- 3) rilievi piano-altimetrici ed elaborati grafici;
- 4) studio di fattibilità ambientale, se necessario per legge;
- 5) calcoli delle strutture (solo per le Azioni 3 e 6, ove necessario);
- 6) elenco dei prezzi ed eventuali analisi;
- 7) computo metrico estimativo e quadro economico (con l'indicazione dei costi della sicurezza), con importo massimo nei limiti dei costi standard;
- 8) stima del materiale legnoso ritraibile e del relativo valore di mercato, che dovrà essere detratto dal computo metrico estimativo, indicando le piante da tagliare (numero, massa e motivazioni del taglio), l'incidenza delle piante danneggiate (in % sulla massa), il volume (m³) e i metodi di esbosco (solo per le Azioni 2, 4 e 5), con dichiarazione che l'intervento è a macchiatico negativo.
- 9) elenco dei mappali;
- 10) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- 11) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (solo se il progetto definitivo è posto a base di gara).

Il progetto deve essere elaborato in formato pdf, contenere le cartografie anche in formato "shapefile", e firmato elettronicamente o digitalmente.

I progetti sono redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto negli appositi albi professionali, salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale. Nel caso di progetti redatti e sottoscritti da dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano anche il comma 3 dell'art 24 e il comma 27 septies dall'art 216 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

9.4.3 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è redatto sulla base delle indicazioni e dei documenti previsti dal sopracitato progetto definitivo e definisce compiutamente l'intervento da realizzare in ogni particolare. Esso è costituito da:

- 1) relazione generale (accompagnata da documentazione fotografica georeferenziata) e relazioni specialistiche;
- 2) delimitazione georeferenziata dell'area oggetto dell'intervento (per la tipologia 6: percorso georeferenziato della strada oggetto dell'intervento), tramite linee o poligono "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84)
- 3) descrizione dei lavori, fra cui:
 - a) in caso di messa a dimora di piante: specie, numero di piante per specie, provenienza desiderata del seme o del postime, età o dimensione delle piante, sesto d'impianto previsto;
 - b) in caso di messa a dimora di piante: dichiarazione del richiedente e del progettista che nei terreni su cui effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo-climatici avversi (es. aree tecnicamente con idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare la causa di forza maggiore per tali motivi;
 - c) stima del materiale legnoso ritraibile e del relativo valore di mercato, che dovrà essere detratto dal computo metrico estimativo, indicando le piante da tagliare (numero, massa e motivazioni del taglio), l'incidenza delle piante danneggiate (in % sulla massa), il volume (m³) e i metodi di esbosco (solo per le Azioni 2, 4 e 5), con dichiarazione che l'intervento è a macchiatico negativo.
 - d) stima della percentuale dei lavori effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica e in ogni caso senza ausilio di cemento (solo per l'Azione 6);
- 4) elaborati grafici di dettaglio;
- 5) calcoli esecutivi delle strutture (per le Azioni 3 e 6, ove necessario);
- 6) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita (per le Azioni 1, 3 e 6);
- 7) piano di sicurezza e coordinamento e quadro d'incidenza della manodopera;
- 8) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, con importo massimo nei limiti dei costi standard;
- 9) cronoprogramma dei lavori;
- 10) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- 11) elenco dei mappali;
- 12) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Il progetto esecutivo è corredato delle autorizzazioni e dei pareri necessari, compresa l'autorizzazione al taglio bosco (articoli 7 e 8 del r.r. 5/2007) e, nel caso di Ente Pubblico o tenuto a seguire le procedure di evidenza pubblica (es. Consorzio Forestale), anche del provvedimento di approvazione del progetto stesso.

Il progetto deve essere elaborato in formato pdf, mentre le cartografie devono essere prodotte anche in formato "shapefile". Tutti i formati pdf devono essere firmati elettronicamente o digitalmente. Il permesso dei proprietari può essere prodotto anche con firma autografa, accompagnata dalla copia di un documento di identità dei sottoscrittori. Le fotografie devono essere georeferenziate.

9.4.4 Parere di compatibilità per gli interventi in aree protette e in Siti Natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione), il richiedente che intende presentare la domanda di contributo provvede ad acquisire un parere di compatibilità all'ente gestore delle predette aree inviando via pec copia del progetto. Gli Enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro i termini previsti dalla normativa vigente o, in mancanza, entro 30 giorni.

Il parere ha come oggetto la compatibilità dell'intervento proposto con:

- le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000";
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

Il parere deve essere allegato alla domanda di aiuto. In alternativa, può essere allegata solo la richiesta di parere all'Ente gestore: in questo caso il parere deve pervenire a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale competente, entro il termine perentorio del 13 marzo 2020, pena la bocciatura della domanda.

9.5 Sostituzione della domanda, ricevibilità, errori sanabili e palesi

9.5.1 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata, presentandone una diversa, che costituisce un nuovo procedimento e sostituisce in toto quella già inviata.

In particolare, si sottolinea che:

- 1. devono essere allegati tutti i documenti previsti dal bando e non solo quelli eventualmente mancanti nell'invio della prima domanda;**
- 2. gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.**

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito dell'assegnazione del protocollo a quest'ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria resta valida la domanda già presentata.

9.5.2 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 9.1 sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento, su proposta degli Uffici Istruttori, comunica al richiedente, tramite pec, la non ricevibilità della domanda.

9.5.3 Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario, che la presenta tramite pec all'UTR competente.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata o negata dall'UTR, sentito il Responsabile del Procedimento.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese sulla domanda di aiuto può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In entrambi i casi, la domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate nel paragrafo 9.5.1.

10. ISTRUTTORIA

10.1 Modalità del processo

Per assicurare una omogenea valutazione nel corso delle istruttorie delle domande, il Responsabile del Procedimento e i Dirigenti delle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca degli Uffici Territoriali Regionali costituiscono un "Gruppo Tecnico" ed effettuano periodiche riunioni, convocate con apposita nota dal Responsabile del Procedimento.

Ogni dirigente può delegare un solo funzionario.

10.2 Verifica di ammissibilità delle domande

10.2.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità

I Dirigenti delle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca degli Uffici Territoriali Regionali, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande col personale assegnato, trasmettono al Responsabile del Procedimento l'elenco delle domande pervenute, indicando per ognuna di esse se la documentazione inviata permette l'avvio dell'istruttoria.

A tal fine, gli Uffici Istruttori verificano il rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) se la domanda è stata inviata secondo le modalità indicate nel presente bando ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3;
- 2) se il richiedente possiede i requisiti di "beneficiario" indicati al paragrafo 3 per l'Azione in esame;
- 3) se è presente la domanda di aiuto di cui all'allegato M;
- 4) se la domanda di cui al punto precedente (allegato M al bando) è firmata da un soggetto avente titolo;
- 5) se è presente il progetto di cui al paragrafo 9.4.1 (o in alternativa di cui ai paragrafi 9.4.2 o 9.4.3);
- 6) se il progetto di cui al punto precedente è firmato da un professionista idoneo per legge;
- 7) se è presente il parere di compatibilità per gli interventi in aree protette e in Siti Natura 2000 o, in alternativa, se è presente la copia della richiesta di parere.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui sopra determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria tecnico amministrativa.

La documentazione richiesta al paragrafo 9.4, punti 3, 4, 6 e 7, è da considerarsi sanabile, sia per iniziativa di parte che d'ufficio.

Gli Uffici Istruttori, secondo competenza, comunicano l'esito delle verifiche al Responsabile del Procedimento che, direttamente o avvalendosi degli Uffici Istruttori stessi, comunica ai richiedenti, tramite pec, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

10.2.2 Istruttoria tecnico amministrativa

L'istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche, che comprendono:

- il rispetto delle finalità, dalle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto¹⁷, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della validità della documentazione allegata;
- la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10.3;
- la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo.

L'istruttoria tecnico amministrativa della domanda può comprendere una visita in situ, ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui l'Ufficio Istruttore non effettui la visita in situ, deve indicarne la motivazione nel verbale di istruttoria tecnico-amministrativa.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige e sottoscrive un verbale di istruttoria, secondo un modello che sarà fornito dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, controfirmato dal Dirigente responsabile.

Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi del Gruppo tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi e incarica i Dirigenti degli Uffici Istruttori di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio.

Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore sottoscrive e trasmette via pec il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Dirigente dell'Ufficio Istruttore e, per conoscenza, al Responsabile del Procedimento, tramite pec, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti, anche al fine di aumentare il punteggio conseguito.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Responsabile del Procedimento, con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di riesame. Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore sottoscrive e trasmette via pec il verbale istruttorio definitivo al richiedente.

10.2.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate ed inviate al Responsabile del Procedimento per l'esame da parte del Gruppo tecnico entro una data stabilita dal Responsabile del Procedimento, sentito il Gruppo tecnico stesso.

I richiedenti potranno proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 21.

¹⁷ Per il calcolo delle spese si fa riferimento ai codici e ai prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia abbattuti del 20% o, in alternativa, del prezzario regionale delle Opere Pubbliche, abbattuti del 20%, o del prezzario regionale dei Lavori Forestali indicando l'anno di riferimento.

10.3 Valutazione delle domande

Le domande di aiuto ammissibili saranno ordinate in un'unica graduatoria, in ordine decrescente di punteggio assegnato.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio, viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il maggior punteggio di priorità stabilito dal parametro "pianificazione di settore", poi dal parametro "caratteristiche e ubicazione dell'intervento", quindi dal parametro "aree protette e siti natura 2000", poi "livello di progettazione" e infine "categoria di richiedente".

I punteggi massimi attribuibili a una domanda **sono stati stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/2030 del 31 luglio 2019**, riportati nella tabella seguente e dettagliati nei paragrafi successivi.

Azione	Pianificazione di settore	Caratteristiche e ubicazione dell'intervento	Aree protette e Siti Natura 2000	Livello di progettazione	Categoria di richiedente	Cofinanziamento	Totale
1	30	25	20	15	10	5	105
2	30	25	20	15	10	5	105
3	30	25	20	15	10	5	105
4	30	25	20	15	10	5	105
5	30	25	20	15	10	5	105
6	30	25	20	15	10	5	105

I punteggi sono attribuiti se almeno il 50% dell'area ammessa a contributo ricade nella fattispecie considerata. Per tutti i criteri, il riferimento sono i dati pubblicati alla data del 31 maggio 2019, anche se contenenti errori:

Criterio	Fonte del dato	Note
Rete ecologica regionale	Geoportale della Lombardia: "Rete Ecologica Regionale (RER)"	
Piani di assestamento forestale	Geoportale della Lombardia: "Carta dei piani di assestamento forestale della Lombardia"	Contiene però il perimetro solo dei piani vigenti e di quelli scaduti al massimo nel 2016; per gli altri è necessario riferirsi alle geometrie digitali approvate.
Siti Natura 2000	Geoportale della Lombardia: "Aree protette"	
Habitat dei Siti Natura 2000	Sito: http://www.biodiversita.lombardia.it	
Boschi esistenti	Geoportale della Lombardia: "Carta dei tipi forestali reali della Lombardia"	
Tipologie forestali	Geoportale della Lombardia: "Carta dei tipi forestali reali della Lombardia"	
Parco naturale, parco regionale, riserva, monumento naturale o PLIS	Geoportale della Lombardia: "Aree protette"	
Destinazione selvicolturale	Geoportale della Lombardia: "Destinazioni selvicolturali"	
Bosco da seme	Geoportale della Lombardia: "Boschi da seme"	
Piste ciclabili	Geoportale della Lombardia: "Rete Ciclabile Regionale"	
Altitudine (quota)	Geoportale della Lombardia: "DTM 5X5 - Modello digitale del terreno (ed. 2015)"	
Strade della VASP	Geoportale della Lombardia: "Strade agrosilvopastorali"	

Criterio	Fonte del dato	Note
Certificazione forestale FSC	https://it.fsc.org/	Foreste certificate non georeferenziate
Certificazione forestale PEFC	http://pefc.start2000.net/aziende_online/	Foreste certificate non georeferenziate

10.3.1 Criteri di selezione per l'Azione 1 (Imboschimento)

Pianificazione di settore: cumulabili, punteggio massimo 30	Punti
Rete ecologica regionale: corridoio regionale primario ad alta antropizzazione	30
Rete ecologica regionale: corridoio regionale primario a moderata o bassa antropizzazione	25
Rete ecologica regionale: gangli	20
Rete ecologica regionale: elementi di secondo livello	15
Aree considerate prioritarie per l'imboschimento in base ai Piani di Indirizzo Forestale, purché cartografate nel PIF stesso	10
Altre aree	1

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento: cumulabili, punteggio massimo 25	Punti
Interventi prevalentemente nel raggio esterno di 300 m da "habitat" dei Siti natura 2000, ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE	15
Formazione di boschi che rientreranno nelle seguenti tipologie forestali rare o della bassa pianura: "Pinete di pino silvestre pianiziale", "Alneti di ontano nero" (tipico, di impluvio, perilacuale), "Saliceti", "Querceto di rovere e farnia della bassa pianura", "Querceto di rovere e farnia del pianalto", "Querceto di farnia dei dossi sabbiosi", "Querceto di farnia dei greti ciottolosi", "Querceto di farnia con olmo"	12
Creazione di aree umide, mediante movimentazione di terra, su almeno il 5% dell'area di intervento	10
Presenza di contratti di filiera fra il beneficiario e uno o più vivaisti per la consegna di tutte le piantine necessarie in tempi compatibili con quelli del bando	5
Creazione di bosco prevalente in un raggio di 300 m da piste ciclabili della rete ciclabile regionale pianificata	5
Ampliamento di boschi esistenti	5
Altri interventi	1

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	Punti
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zona Speciale di Conservazione	20
Zona di Protezione Speciale	15
Parco Regionale	10
Monumento naturale	5
Parco Locale di Interesse Sovracomunale	3

Livello di progettazione ¹⁸	Punti
Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	5
Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica)	0

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Enti pubblici gestori di parchi (naturali, regionali o PLIS), riserve e siti natura 2000	10
Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008	8
Comuni e Unioni di Comuni	5
Altri Enti pubblici	1

¹⁸ Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.

Cofinanziamento (Massimo 5 punti)	Punti
Ogni 5% di cofinanziamento della spesa ammissibile da parte del richiedente	1

10.3.2 Criteri di selezione per l'Azione 2 (Prevenzione e ripristino danni ai boschi)

Il punteggio totale del criterio "Pianificazione di settore" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti e si applica solo per gli interventi finalizzati esclusivamente o prevalentemente alla prevenzione dei danni:

Pianificazione di settore 1 – Utilità (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "indispensabili"	15
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "utili"	10
Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'importanza	0

Pianificazione di settore 2 – Urgenza (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "urgenti" (ossia da realizzare nei primi 5 anni di validità del piano)	15
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "mediamente urgenti" (ossia da realizzare nei primi 10 anni di validità del piano)	12
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "poco urgenti" (ossia da realizzare nei 15 anni di validità del piano)	10
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "differibili" (ossia rimandabili oltre il periodo di validità del piano)	5
Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'urgenza	0

Il punteggio totale del criterio "Pianificazione di settore", nel caso degli interventi finalizzati esclusivamente o prevalentemente al ripristino dei danni già avvenuti, è dato dalla somma delle due tabelle seguenti:

Pianificazione di settore - PIF (una sola opzione, la più favorevole).	Punti
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "paesaggistica" o "turistico ricreativo"	20
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "naturalistica" o "protezione"	15
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "produzione"	10
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "multifunzionale"	5
Bosco privo di classificazione della destinazione selvicolturale del PIF	1

Pianificazione di settore – PAF (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Bosco classificato dal PAF come "turistico ricreativo"	10
Bosco classificato dal PAF come "protettivo"	7
Bosco classificato dal PAF come "produttivo"	5
Bosco privo di classificazione della destinazione selvicolturale del PAF	1

Il punteggio totale del criterio "Caratteristiche dell'intervento" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti:

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento – Tipologia (una sola opzione, quella che interessa la tipologia di bosco con superficie maggiore)	Punti
Tipologia: pinete di pino silvestre planiziale; alneti di ontano nero	15
Tipologia: querceti o quercu carpineti o quercu ulmeti a prevalenza di farnia o rovere, cerrete, querceti di roverella	10
Tipologia: castagneti, acero frassineti, faggete	6
Tipologia: robinieti misti, betuleti, rimboschimenti di conifere (tranne pinete di pino silvestre planiziale);	4
Tipologia: Altre tipologie, formazioni non classificate	1
Tipologie: robinieti puri e formazioni di esotiche infestanti	0

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento – Ubicazione (cumulabili, massimo 10 punti)	Punti
Bosco da seme (art. 53 l.r. 31/2008)	10
Bosco con certificazione forestale FSC o PEFC	10
"habitat" dei Siti natura 2000, ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE	5
Bosco prevalente in un raggio di 300 m da piste ciclabili della rete ciclabile regionale pianificata	5

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	Punti
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zona Speciale di Conservazione	20
Zona di Protezione Speciale	15
Parco Regionale	10
Monumento naturale	5
Parco Locale di Interesse Sovracomunale	3

Livello di progettazione¹⁹	Punti
Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	5
Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica)	0

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Enti pubblici gestori di parchi (naturali, regionali o PLIS), riserve e siti natura 2000	10
Comuni e Unioni di Comuni	7
Aziende agricole condotte da giovani di età inferiore a 40 anni	5
Imprese boschive	5
Altri Enti pubblici	3
Altre aziende agricole	2

Cofinanziamento (Massimo 5 punti)	Punti
Ogni 5% di cofinanziamento della spesa ammissibile da parte del richiedente	1

10.3.3 Criteri di selezione per l'Azione 3 (SIF)

Il punteggio totale del criterio "Pianificazione di settore" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti:

Pianificazione di settore - PIF (una sola opzione, la più favorevole).	Punti
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "naturalistica" o "protezione"	20
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "paesaggistica" o "turistico ricreativo"	15
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "produzione"	10
Bosco classificato dal PIF a destinazione selvicolturale "multifunzionale"	5
Bosco privo di classificazione della destinazione selvicolturale del PIF	1

Pianificazione di settore - PAF (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Bosco classificato dal PAF come "protettivo"	10
Bosco classificato dal PAF come "turistico ricreativo"	7
Bosco classificato dal PAF come "produttivo"	5
Bosco privo di classificazione della destinazione selvicolturale del PAF	1

Il punteggio totale del criterio "Caratteristiche e ubicazione dell'intervento" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti:

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento - Ingegneria naturalistica	Punti
Interventi che utilizzano tecniche di ingegneria naturalistica, in percentuale (in termini di spesa ammissibile) sul totale dei lavori, di oltre il 75%	15
Interventi che utilizzano tecniche di ingegneria naturalistica, in percentuale (in termini di spesa ammissibile) sul totale dei lavori, compresa fra il 50% e il 75%	10
Altri interventi	0

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento - Altitudine media (una sola opzione)	Punti
---	--------------

¹⁹ Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.

Quota media dell'area di intervento superiore a 1.000 m slm	10
Quota media dell'area di intervento compresa fra 600 e 1.000 m slm	7
Quota media dell'area di intervento compresa fra 300 e 600 m slm	5
Quota media dell'area di intervento compresa fra 150 e 300 m slm	3
Quota media dell'area di intervento inferiore a 150 m slm	1

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	Punti
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zone Speciale di Conservazione	20
Zona di Protezione Speciale	15
Parco Regionale	10
Monumento naturale	5
Parco Locale di Interesse Sovracomunale	3

Livello di progettazione ²⁰	Punti
Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	5
Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica)	0

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Enti pubblici gestori di parchi (naturali, regionali o PLIS), riserve e siti natura 2000	10
Comuni e Unioni di Comuni	5
Altri Enti pubblici	1

Cofinanziamento (Massimo 5 punti)	Punti
Ogni 5% di cofinanziamento della spesa ammissibile da parte del richiedente	1

10.3.4 Criteri di selezione per l'Azione 4 (Miglioramenti forestali)

Il punteggio totale del criterio "Pianificazione di settore" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti:

Pianificazione di settore 1 – Importanza (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "indispensabili"	15
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "utili"	10
Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'importanza	1

Pianificazione di settore 2 – Urgenza (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "urgenti" (ossia da realizzare nei primi 5 anni di validità del piano)	15
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "mediamente urgenti" (ossia da realizzare nei primi 10 anni di validità del piano)	12
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "poco urgenti" (ossia da realizzare nei 15 anni di validità del piano)	10
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "differibili" (ossia rimandabili oltre il periodo di validità del piano)	5
Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'urgenza	1

²⁰ Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.

Il punteggio totale del criterio "Caratteristiche dell'intervento" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti:

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento – 1 Tipologia forestale (una sola opzione, quella che interessa la tipologia di bosco con superficie maggiore)	Punti
Tipologia: pinete di pino silvestre planiziale, alneti di ontano nero	15
Tipologia: rimboschimenti di conifere (tranne pinete di pino silvestre planiziale);	10
Tipologia: querceti o quercu carpineti o quercu ulmeti di farnia o rovere, querceti di roverella, cerrete	8
Tipologia: acero frassineti, faggete, castagneti,	6
Tipologia: robinieti misti	4
Tipologia: betuleti, altre tipologie, formazioni non classificate	1
Tipologie: robinieti puri	0

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento – 2 Ubicazione (cumulabili, massimo 10 punti)	Punti
Bosco da seme (art. 53 l.r. 31/2008)	10
Bosco con certificazione forestale FSC o PEFC	10
"habitat" dei Siti natura 2000, ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE	5
Bosco prevalente in un raggio di 300 m da piste ciclabili della rete ciclabile regionale pianificata	5

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	Punti
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zone Speciale di Conservazione	20
Zona di Protezione Speciale	15
Parco Regionale	10
Monumento naturale	5
Parco Locale di Interesse Sovracomunale	3

Livello di progettazione ²¹	Punti
Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	5
Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica)	0

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Enti pubblici gestori di parchi (naturali, regionali o PLIS), riserve e siti natura 2000	10
Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008	8
Comuni e Unioni di Comuni	5
Aziende agricole condotte da giovani di età inferiore a 40 anni	4
Imprese boschive	4
Altri Enti pubblici	3
Altre aziende agricole	2
Altri soggetti privati	1

Cofinanziamento (Massimo 5 punti)	Punti
Ogni 5% di cofinanziamento della spesa ammissibile da parte del richiedente	1

10.3.5 Criteri di selezione per l'Azione 5 (Estirpo esotiche infestanti)

Il punteggio totale del criterio "Pianificazione di settore" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti:

Pianificazione di settore 1 – Utilità (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "indispensabili"	15

²¹ Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.

Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "utili"	10
Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'importanza	1

Pianificazione di settore 2 – Urgenza (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "urgenti" (ossia da realizzare nei primi 5 anni di validità del piano)	15
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "mediamente urgenti" (ossia da realizzare nei primi 10 anni di validità del piano)	12
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "poco urgenti" (ossia da realizzare nei 15 anni di validità del piano)	10
Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "differibili" (ossia rimandabili oltre il periodo di validità del piano)	5
Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'urgenza	1

Il punteggio totale del criterio "Caratteristiche dell'intervento" è dato dalla somma delle 2 tabelle seguenti:

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento – Tipologia forestale (una sola opzione, quella che interessa la tipologia di bosco con superficie maggiore)	Punti
Tipologia: pinete di pino silvestre planiziale; querceti o quercio carpineti o quercio ulmeti di farnia o rovere	15
Tipologia: robinieti misti, castagneti	12
Tipologia: cerrete, carpineti	10
Tipologia: acero frassineti, faggete, alneti di ontano nero,	5
Tipologia: altre tipologie, formazioni non classificate	3
Tipologia: robinieti puri o formazioni pure di esotiche infestanti	0

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento – Ubicazione (cumulabili, massimo 10 punti)	Punti
Bosco da seme (art. 53 l.r. 31/2008)	10
Bosco con certificazione forestale FSC o PEFC	10
"habitat" dei Siti natura 2000, ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE	5
Bosco prevalente in un raggio di 300 m da piste ciclabili della rete ciclabile regionale pianificata	5

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	Punti
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zone Speciale di Conservazione	20
Zona di Protezione Speciale	15

Livello di progettazione ²²	Punti
Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	5
Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica)	0

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Enti pubblici gestori di parchi (naturali, regionali o PLIS), riserve e siti natura 2000	10
Comuni e Unioni di Comuni	7
Aziende agricole condotte da giovani di età inferiore a 40 anni	5
Imprese boschive	5
Altri Enti pubblici	3
Altre aziende agricole	2

Cofinanziamento (Massimo 5 punti)	Punti
Ogni 5% di cofinanziamento della spesa ammissibile da parte del richiedente	1

²² Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.

10.3.6 Criteri di selezione per l'Azione 6 (Miglioramento VASP)

Pianificazione di settore (una sola opzione):	Punti
Piano VASP: strade di prima classe di transitabilità	30
Piano VASP: strade di seconda classe di transitabilità	20
Piano VASP: strade di terza classe di transitabilità	10
Piano VASP: strade di quarta classe di transitabilità	5

Caratteristiche e ubicazione dell'intervento – Strada a servizio di (Cumulabili, massimo 25 punti):	Punti
Bosco da seme (art. 53 l.r. 31/2008)	15
Bosco in piano di assestamento forestale vigente o scaduto al massimo nel 2010	12
Bosco con certificazione forestale FSC o PEFC	10
"habitat" dei Siti natura 2000, ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE	5

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	Punti
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zone Speciale di Conservazione	20
Zona di Protezione Speciale	15
Parco Regionale	10
Monumento naturale	5
Parco Locale di Interesse Sovracomunale	3

Livello di progettazione ²³	Punti
Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	5
Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica)	1

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Enti pubblici gestori di parchi (naturali, regionali o PLIS), riserve e siti natura 2000	10
Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008	8
Comuni e Unioni di Comuni	5
Altri Enti pubblici	3
Soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale	1

Cofinanziamento (Massimo 5 punti)	Punti
Ogni 5% di cofinanziamento della spesa ammissibile da parte del richiedente	1

10.4 Integrazione documentale

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, oppure risultino mancanti documenti sanabili, l'Ufficio Istruttore chiede al richiedente, tramite pec, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite pec, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerarsi con esito istruttorio negativo.

²³ Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.

10.5 Concessione del contributo e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito delle conclusioni del Gruppo tecnico, il Responsabile del Procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria, definendo i seguenti elenchi per ogni tipologia d'intervento:

- domande non ammissibili all'istruttoria (domande con documentazione mancante o incompleta)
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo concedibile. Le domande sono ordinate secondo il punteggio totale decrescente così come definito al paragrafo 10.3;
- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso.
- domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse.

Alle domande ammesse a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

I soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica devono invece provvedere direttamente all'attribuzione del codice CUP al progetto.

10.5.1 Periodo di validità delle domande

Le domande istruite positivamente, ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi, restano valide per due anni dall'approvazione della graduatoria, come previsto dall'art. 29 c. 5 della l.r. 31/2008.

11. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata via pec, può richiedere all'Ufficio Istruttore l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- a) anticipo;
- b) stato avanzamento lavori (SAL);
- c) saldo.

L'anticipo e lo stato di avanzamento lavori sono alternativi; i beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

I tempi sono definiti nei paragrafi seguenti.

12. ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE

12.1 Presentazione del progetto esecutivo

I beneficiari degli interventi che non abbiano già provveduto in sede di presentazione della domanda di aiuto, devono trasmettere all'Ufficio Istruttore, tramite pec, il progetto esecutivo entro **120** giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda sul BURL, pena la decadenza della domanda. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dall'atto formale di approvazione. In presenza di valide motivazioni non riconducibili alla volontà o alla negligenza del beneficiario, il Responsabile del Procedimento, sentito il parere del Gruppo Tecnico, può concedere una sola proroga con nota scritta, da inviare via pec al richiedente.

Entro **90 giorni** dal ricevimento del progetto esecutivo, l'Ufficio Istruttore procede alla sua verifica, con particolare riguardo alla completezza della documentazione progettuale e alla presenza delle autorizzazioni e pareri richiesti, nonché alla congruità con quanto indicato nella domanda di contributo ammessa a finanziamento. Qualora la documentazione inviata richieda precisazioni, chiarimenti o integrazioni, l'Ufficio Istruttore provvede a chiederne l'invio entro un termine massimo di quindici giorni.

A conclusione delle verifiche, l'Ufficio Istruttore comunica ai beneficiari, tramite pec, il quadro economico degli interventi, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo, la tempistica per l'esecuzione dei lavori, le eventuali prescrizioni. Nel caso in cui le verifiche del progetto esecutivo si concludano con esito negativo, questo comporta la decadenza della domanda di aiuto e la revoca del contributo concesso.

I beneficiari, entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite pec un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, l'Ufficio Istruttore effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e il funzionario incaricato redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il diniego. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile. L'Ufficio Istruttore comunica al Responsabile del Procedimento i valori definitivi della spesa ammessa e del relativo contributo di tutte le domande ammesse a finanziamento.

Inoltre, l'Ufficio Istruttore comunica al Responsabile del Procedimento il termine entro il quale i beneficiari devono dare avvio ai lavori.

12.1.1 Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali

Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, o un consorzio forestale tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016 e l. 145/2018), ai fini dell'assegnazione dei lavori e degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute mediante appalto sono riconosciute le spese al netto del ribasso d'asta; si precisa che i lavori in amministrazione diretta sono ammissibili fino ad un massimo di € 150.000,00. Le spese sostenute per il personale interno devono essere adeguatamente comprovate da documentazione (atti d'incarico, buste paga, ecc.).

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 "Codice appalti" può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi legali maturati in conformità con quanto previsto dal d.d.s. n. 11121 del 15 settembre 2017 "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici"

12.2 Esecuzione dei lavori

I lavori devono essere sempre diretti, anche per beneficiari non tenuti alle procedure di evidenza pubblica, da un dottore forestale o altro tecnico abilitato per legge.

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento.

In entrambi i casi di seguito esposti, gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il **31 marzo 2022** (salvo gli interventi di manutenzione degli imboschimenti, Azione 1, e delle cure colturali della eventuale rinnovazione artificiale delle Azioni 2, 4 e 5); essi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al progetto ammesso a finanziamento. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

Il beneficiario dà avvio ai lavori e presenta, tramite pec, all'Ufficio istruttore:

- a) certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- b) copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto;
- c) l'atto o il provvedimento con cui vengono individuati i lavori svolti in amministrazione diretta.

Il beneficiario non tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica presenterà la documentazione del punto a).

12.3 Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di un anno, ossia fino al **31 marzo 2023**.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà o alla negligenza del beneficiario.

Pertanto, in prossimità della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve essere indirizzata all'Ufficio Istruttore che, istruita la richiesta, formula una proposta motivata al Responsabile del Procedimento.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o negare la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione o il diniego al beneficiario e all'Ufficio Istruttore.

12.4 Varianti

12.4.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale.

Le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) **e siano presentate prima dell'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono.**

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali le trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi

- l'intervento previsto, le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli e non si portino riduzioni al punteggio assegnato tali da far uscire la domanda dalla graduatorie delle domande ammesse a finanziamento.
2. le modifiche delle percentuali delle specie da mettere a dimora;
 3. la messa a dimora di piante di maggiori dimensioni rispetto a quelle di progetto;
 4. il cambio di sesto d'impianto;
 5. riduzione del numero complessivo di piante da mettere a dimora nel limite del 3%.
 6. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati, come l'uso di materiali di migliore qualità;
 7. aumento del numero o della percentuale del numero di piante da tagliare, nelle tipologie 2, 4 e 5, entro il limite del 20%, fatto 100 quanto indicato nel progetto esecutivo, purché ovviamente nei limiti di quanto ammesso dal r.r. 5/2007;
 8. aumento in valore assoluto o in percentuale della massa legnosa da tagliare, nelle tipologie 2, 4 e 5, entro il limite del 20%, fatto 100 quanto indicato nel progetto esecutivo, purché ovviamente nei limiti di quanto ammesso dal r.r. 5/2007;
 9. nella tipologia 4, riduzione del numero o della percentuale di piante da tagliare, entro il limite del 20%, fatto 100 quanto indicato nel progetto esecutivo, purché nel rispetto del minimo stabilito dal bando;
 10. nella tipologia 4, riduzione del numero o della percentuale della massa legnosa da tagliare entro il limite del 20%, fatto 100 quanto indicato nel progetto esecutivo.

fermo restando l'impossibilità di aumentare l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria, come eventualmente corretto a seguito delle verifiche a carico del progetto esecutivo. Eventuali utilizzi di voci di prezzario con importi inferiori comportano invece una riduzione della spesa ammessa a contributo.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Sono considerate pertanto varianti la modifica delle specie da mettere a dimora e la riduzione del numero di piante da mettere a dimora per più del 3%.

Eventuali importi inferiori rispetto al progetto originario, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

12.4.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande già ammesse a finanziamento.

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante deve inoltrare via pec, all'Ufficio Istruttore, un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente paragrafo 9.4, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato J al presente bando, firmato elettronicamente o digitalmente dal beneficiario e dal tecnico progettista;

La variante è autorizzata a condizione che:

- 1) siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2;
- 2) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie indicate nel progetto esecutivo;
- 3) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel presente bando;

- 4) non si determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- 5) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- 6) non comporti un aumento della superficie complessiva ammessa a finanziamento;
- 7) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

L'Ufficio Istruttore verifica se la variante presentata è ammissibile e propone al Responsabile del Procedimento di autorizzare o negare la variante.

Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico, valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante e comunica il proprio parere all'Ufficio Istruttore, che autorizza o nega la variante.

Nel caso di diniego della variante rimane valido il progetto inizialmente approvato.

La realizzazione degli interventi oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo l'autorizzazione della variante.

Il beneficiario può presentare una **solita richiesta di variante** per ciascuna domanda di contributo.

12.5 Cambio del richiedente o del beneficiario

12.5.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- siano mantenute le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 6.2;
- non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

12.5.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite pec all'Ufficio istruttore apposita richiesta entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'Ufficio Istruttore, valuta la richiesta del subentrante e sentito il parere del Responsabile del Procedimento (che a sua volta può consultare il Gruppo tecnico), autorizza o nega il subentro. L'esito della valutazione può comportare:

- 1) il diniego al subentro;
- 2) l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- 3) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

12.6 Fidejussioni

La polizza fidejussoria, intestata a Regione Lombardia, è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo; in questo caso la durata della garanzia della polizza fidejussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento, maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali su espressa richiesta dal Responsabile del Procedimento;
- erogazione del SAL e del saldo, qualora vi sia un procedimento giudiziale in corso che preveda il risarcimento del danno per incendio boschivo;
- erogazione dei SAL negli interventi di Azione 1 (imboschimento) e negli interventi di Azione 2, 4 e 5 che prevedano cure colturali pluriennali alla rinnovazione artificiale;
- altri casi valutati dal Responsabile del Procedimento su proposta dell'UTR competente, che stabilisce la durata e modello della garanzia fidejussoria.

La polizza fidejussoria deve essere contratta con un istituto di credito o assicurativo o dichiarazione della Tesoreria dell'Ente. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fidejussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

La polizza fidejussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'UTR competente, dal Responsabile del Procedimento, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario. L'importo garantito dalla fidejussione è pari al 100% dell'anticipazione o, in caso di erogazione del saldo, al contributo concesso.

Le Amministrazioni pubbliche, in alternativa alla polizza fidejussoria, possono produrre una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario che si impegna a versare a Regione Lombardia l'importo erogato, come da D.d.s. 6 agosto 2018 - n. 11638 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 33 di martedì 14 agosto 2018.

Per ogni chiarimento consultare il D.d.s. 29 giugno 2018 - n. 9649 Organismo Pagatore Regionale - Approvazione del nuovo «Manuale delle procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento» (BURL Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 6 luglio 2018).

13. CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli Uffici Territoriali Regionali competenti che, al termine delle verifiche di cui al paragrafo 16, redigono e sottoscrivono le relazioni di controllo e le relative liste, fornite dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, controfirmati dal Dirigente responsabile.

L'ufficio istruttore competente comunica la relazione di controllo ai beneficiari, che entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite pec un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il diniego. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli Uffici istruttori verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione: validità del documento di regolarità contributiva (DURC)²⁴ e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia²⁵.

²⁴ Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

²⁵ Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove previsto, per la corresponsione di contributi finanziari è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente. L'Ufficio Istruttore deve verificare la validità della documentazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Quando è necessaria la verifica della posizione antimafia, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggiorescenti" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza.

La certificazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dal contributo.

13.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al **50%** dell'importo del contributo concesso. Per le Amministrazioni pubbliche, la garanzia fideiussoria è sostituita dalla dichiarazione della Tesoreria dell'Ente di cui al paragrafo 12.6.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore di Regione Lombardia, con le modalità precisate al paragrafo 12.6;
- 2) certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

L'istruttoria deve verificare:

- la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal beneficiario e, nel caso di sottoscrizione della fidejussione da parte di agenzie/filiali, acquisire conferma dalla sede centrale;
- quanto previsto per il DURC e per la documentazione antimafia.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato determina l'anticipo da liquidare, redige e sottoscrive la relazione di controllo e la checklist dei controlli, fornita dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, controfirmati dal Dirigente responsabile.

13.2 Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)

I beneficiari che non hanno ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL), corrispondente a un importo di lavori già eseguiti compreso percentualmente tra il 30% e il 90% della spesa ammessa.

Per gli interventi di Azione 1, viceversa, è possibile chiedere uno stato di avanzamento lavori (SAL) alla fine dei lavori di impianto e uno alla conclusione di ogni annata di manutenzione, per un massimo quindi di sette SAL, senza limiti percentuali rispetto alla spesa ammessa. La stessa possibilità è estesa agli interventi di Azione 2, 4 e 5 qualora il progetto preveda la messa a dimora di rinnovazione artificiale e la necessità di cure colturali fino a 5 anni.

Alla domanda di pagamento del SAL il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- per i beneficiari che seguono per procedure di evidenza pubblica, fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o copia dei mandati di pagamento.
- per i beneficiari che non seguono per procedure di evidenza pubblica, computo metrico consuntivo riferito al costo degli interventi che sono stati realizzati e, per le spese generali e tecniche, fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o copia dei mandati di pagamento;

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice; tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono essere indicati "L.r. 31/2008, Bando 2019 art. 25-26 per pianura e collina". Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "L.r. 31/2008, Bando 2019 art. 25-26 per pianura e collina". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- fatture, o altra documentazione equivalente, relative all'alienazione del materiale legnoso derivante dall'intervento finanziato (tipologie 2, 4 e 5);
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 delle piante messe a dimora o, in mancanza, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in proprio;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (non è ammesso il pagamento in contanti);
- computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, per beneficiari tenuti alla procedura di evidenza pubblica
- documentazione attestante l'inizio degli interventi (dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi);
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta da beneficiari che seguono per procedure di evidenza pubblica, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario, che riportano il CUP relativo all'intervento finanziato e che attestino:
 - a) il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo,
 - b) il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno,
 - c) il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente,
 - d) i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
 - e) le fatture pagate per l'acquisto di materiali,
- dichiarazione di aver rispettato le procedure relative all'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali o all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, per beneficiari tenuti alla procedura di evidenza pubblica;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore di Regione Lombardia, nei casi espressamente richiesti al paragrafo 12.6 e con le modalità ivi precisate;

L'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite sopralluogo dove è localizzato l'intervento realizzato;
- l'importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 90% dell'importo degli investimenti ammessi in sede di istruttoria della domanda di aiuto, salvo quanto previsto per la manutenzione post impianto;
- le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione sia conforme a quella sopra elencata, necessaria per ottenere il pagamento;
- le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali ovvero per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- conformità dell'intervento con le previsioni e le prescrizioni del piano di indirizzo forestale approvato o adottato o dal piano di assestamento forestale approvato;
- conformità dell'intervento con le indicazioni tecniche del piano di assestamento forestale eventualmente presente o, in mancanza, degli "indirizzi selvicolturali" dei piani di indirizzo forestale adottato o vigente;

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato, effettuate le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia, determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la relazione di controllo e la checklist dei controlli, fornita dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, controfirmati dal Dirigente responsabile.

13.3 Erogazione del saldo

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato per la conclusione dei lavori, fatte salve eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo. Per le domande di Azione 1, nonché per le domande di Azione 2, 4 e 5 che prevedano le cure colturali pluriennali alla rinnovazione artificiale, il saldo può essere chiesto solamente alla fine rispettivamente del settimo o quinto anno di manutenzione.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- provvedimento di approvazione del rendiconto finale dei lavori effettuati, nel caso di Enti Pubblici, soggetti di diritto pubblico, Consorzi forestali e computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti;
- certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
- per i beneficiari che seguono per procedure di evidenza pubblica, fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da documento attestante la tracciabilità del pagamento.
- per i beneficiari che non seguono per procedure di evidenza pubblica, computo metrico consuntivo riferito al costo degli interventi che sono stati realizzati e, per le spese generali e tecniche, fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da documento attestante la tracciabilità del pagamento;
- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice; tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono essere indicati "L.r. 31/2008, Bando 2019 art. 25-26 per pianura e collina". Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "L.r. 31/2008, Bando 2019 art. 25-26 per pianura e collina". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- fatture, o altra documentazione equivalente, relative all'alienazione del materiale legnoso derivante dall'intervento finanziato (Azioni 2, 4 e 5);
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 delle eventuali piante messe a dimora o, in mancanza, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in proprio;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (non è ammesso il pagamento in contanti);
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario, che riportano il CUP relativo all'intervento finanziato e che attestino:
 - a) il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla sua definizione,
 - b) il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno,
 - c) il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente,
 - d) i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
- documentazione fotografica, in cui si evidenziano gli interventi realizzati;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere percepito contributi attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo l'allegato K al presente bando;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore di Regione Lombardia, nei soli casi espressamente richiesti al paragrafo 12.6 e con le modalità ivi precisate;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante il tracciato della strada al termine dei lavori;
- dichiarazione del RUP che l'assegnazione dei lavori, l'eventuale esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e gli incarichi professionali sono stati svolti in conformità al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di beneficiari tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

13.4 Pagamenti e recuperi

Gli UTR, al termine delle verifiche indicate ai paragrafi sopra indicati, predispongono gli elenchi di liquidazioni e li inviano alla competente Struttura della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi secondo modalità operative da quest'ultima impartite.

Analoga procedura per le eventuali proposte di recupero a seguito di rinunce o decadenze.

PARTE D – DISPOSIZIONI FINALI

14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Chi riceve l'auto è obbligato a rispettare gli impegni fino al 31 dicembre del quinto (o settimo anno per l'Azione 1) successivo alla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo (es. data concessione saldo ottobre 2020, fine impegno 31 dicembre 2025).

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e il loro mancato rispetto implica, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora il mancato rispetto degli impegni è dovuto a cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

14.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati secondo il tasso legale, calcolati dalla data di pagamento.

Gli impegni essenziali sono:

1. realizzare gli interventi nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate ai paragrafi 6.1 e 6.2
2. presentare il progetto esecutivo (se non presentato già contestualmente alla domanda di aiuto) entro la scadenza fissata al paragrafo 12.1;
3. presentare la documentazione richiesta al paragrafo 13.3 entro i termini ivi stabiliti;
4. realizzare gli investimenti entro il 31 marzo 2022, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
5. realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate, con spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima;

6. in caso di realizzazione parziale del progetto, realizzare investimenti per almeno il 70% della spesa ammessa;
7. mantenere vive almeno il 70% delle piante messe a dimora (le piante morte o irrimediabilmente compromesse devono essere sostituite entro il 31 marzo dell'anno successivo all'evento);
8. presentare tutta la documentazione prevista al paragrafo 13.3, nei termini stabiliti;
9. presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
10. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
11. mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità; sia per le strade agro-silvo-pastorali di nuova realizzazione che per quelle sottoposte a miglioramento, va mantenuto il vincolo di destinazione a servizio delle attività forestali e la funzionalità di infrastrutture a uso collettivo e a transito regolamentato, inserite nei Piani VASP;
12. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dall'intervento ammesso a finanziamento; in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda

14.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi legali maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita in un successivo provvedimento.

Gli impegni accessori sono:

- a) presentare domanda di saldo del contributo entro il sessantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 13.3 (la presentazione tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno comporta la riduzione del contributo del 3%);
- b) mantenere vive almeno il 90% delle piante messe a dimora (le piante morte o irrimediabilmente compromesse devono essere sostituite entro il 31 marzo dell'anno successivo all'evento);

15. DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 14.1;
- violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 8;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate o mancato aggiornamento delle dichiarazioni qualora siano intervenute variazioni ^{26,27};

²⁶ Il d.P.r. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", all'art. 75 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

²⁷ Secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis del Codice Penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per se' o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito percepito.

- esito negativo dell'eventuale controllo "ex post" di cui al paragrafo 16.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 14.2.

La domanda ammessa a finanziamento, inoltre, decade totalmente o parzialmente a seguito del mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016 "Codice appalti", in relazione alle irregolarità o agli impegni non rispettati, individuati nel d.d.s 11121/2017 "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici".

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6 del DM del Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017 nonché da successivi provvedimenti regionali.

15.1 Decadenza (revoca) dal contributo

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dal Bando.

Il procedimento viene avviato dal Responsabile del Procedimento su proposta dell'UTR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile del Procedimento, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più Uffici coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via pec al beneficiario.

15.2 Cause di forza maggiore

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

In caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, la domanda decade dal contributo ma ciò non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

Sono considerate "cause di forza maggiore e circostanze eccezionali" i casi previsti dall'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella presentazione del progetto esecutivo;
3. ritardo nella realizzazione degli interventi;
4. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
5. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dalle Amministrazioni competenti;
6. proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta via pec all'UTR competente allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza del Responsabile del Procedimento, su proposta motivata dell'UTR, che invia al beneficiario apposita nota.

15.3 Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento progettato, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento e all'UTR via pec.

Qualora sia stato già erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 15.2.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo in loco o ex post, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

16. ISPEZIONI E CONTROLLI

16.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

L'istruttoria per l'accertamento di fine lavori (istruttoria di collaudo) implica una verifica della documentazione presentata con la domanda di pagamento e un sopralluogo (c.d. "visita "in situ") per verificare che:

- gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento e di eventuali varianti autorizzate;
- conformità dell'intervento con le previsioni e le prescrizioni del piano di indirizzo forestale approvato o adottato o dal piano di assestamento forestale approvato;
- conformità dell'intervento con le indicazioni tecniche del piano di assestamento forestale eventualmente presente o, in mancanza, degli "indirizzi selvicolturali" dei piani di indirizzo forestale adottato o vigente;
- gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- sia presente la documentazione di cui al paragrafo 13.3;
- siano mantenute le condizioni di cui al paragrafo 6.2.
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS, con la correzione dei poligoni digitali forniti dal beneficiario;
- il rispetto del r.r. 5/2007 e dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
- le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali ovvero per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno effettuando i controlli sul registro aiuti di Stato.

Al termine della verifica documentale e in situ, il funzionario incaricato, effettuate le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia, determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive un verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.

16.2 Controlli in loco

Il controllo in loco è eseguito dall'UTR competente sulla base dell'analisi del rischio definita dal Responsabile del Procedimento, prima dell'erogazione del saldo contributo.

Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non ha partecipato ai controlli amministrativi (istruttorie della domanda di aiuto e della domanda di pagamento) del bando, e include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 16.1 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige e sottoscrive la relazione e la checklist dei controlli, fornita dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, controfirmati dal Dirigente responsabile.

16.3 Controlli "ex post"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra la data di comunicazione di concessione del saldo del contributo e la conclusione del periodo di impegno.

Nel periodo di impegno "ex post", gli UTR competenti, su indicazione del Responsabile del Procedimento, possono effettuare controlli a campione per:

- verificare che l'investimento finanziato non subisca, nel periodo di impegno, modifiche sostanziali che ne alterino la natura, la superficie oggetto di intervento non deve essere stata trasformata (art. 43 l.r. 31/2008)
- verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o unionale, ossia non sia stato oggetto di doppio finanziamento.
- verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario indicati nel presente bando.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige e sottoscrive il relativo verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.

17. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuato sono i seguenti:

- 1) Azione 1: numero di ettari imboschiti
- 2) Azione 2: numero di ettari di boschi migliorati
- 3) Azione 3: numero di interventi realizzati
- 4) Azione 4: numero di ettari di boschi migliorati
- 5) Azione 5: numero di ettari di boschi migliorati
- 6) Azione 6: numero di km di strade migliorate

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura "Sviluppo delle Politiche forestali e della montagna", che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

Gli uffici competenti per l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento sono individuati negli Uffici Territoriali Regionali della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.

I pagamenti e i recuperi sono disposti dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi su proposta della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D. lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

20.1 Pubblicazione, informazione e contatti

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del Procedimento, è:

- pubblicato sul BURL **entro il 30 giugno 2020** e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale di Regione Lombardia, all'indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it> – sezione bandi)
- comunicato ai richiedenti via PEC.

20.2 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

1) Informazioni relative ai contenuti del bando:

Responsabile del Procedimento
Marco Armenante Tel. 02.67.65.61.98

Referenti
Roberto Tonetti Tel. 02.67.65.37.39
Demetrio Morabito Tel. 02.67.65.30.55

Email: foreste@regione.lombardia.it
Pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano (MI)

20.3 Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata:

TITOLO	Misure forestali, Sistemazioni Idraulico Forestali e Imboschimento																																							
DI COSA SI TRATTA	Bando che finanzia la creazione di nuovi boschi, il miglioramento di boschi esistenti o danneggiati, le sistemazioni idraulico forestali e la manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali inserite nei Piani VASP (art. 59 l.r. 31/2008). Sono finanziati solo interventi nei comuni esterni alle Comunità montane (Comune di Sondrio escluso).																																							
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti di diritto pubblico, consorzi forestali, soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, Aziende agricole, Privati, salvo limitazioni previste per alcune Azioni.																																							
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria del presente bando è pari a 6.000.000,00 euro.																																							
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO	<p><u>Contributo in conto capitale</u>, pari al 100% delle spese ammissibili, indicate nella tabella sottostante. Spese generali per progettazione e direzione lavori e costituzione di polizze fideiussorie. L’IVA è spesa ammissibile solo se il beneficiario non può in alcun modo recuperarla.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Intervento</th> <th>Spesa minima ammissibile</th> <th>Spesa massima ammissibile ad ettaro</th> <th>Spesa massima ammissibile per ettaro per la manutenzione della rinnovazione artificiale</th> <th>Spesa massima ammissibile, spese generali escluse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azione 1</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">28.500,00 €</td> <td>Compresa nella voce precedente</td> <td style="text-align: right;">1.425.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Azione 2</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">1.000,00 €/ettaro/anno</td> <td style="text-align: right;">60.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Azione 3</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Non prevista</td> <td style="text-align: right;">40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Azione 4</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">1.000,00 €/ettaro/anno</td> <td style="text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Azione 5</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">1.000,00 €/ettaro/anno</td> <td style="text-align: right;">50.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Azione 6</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Non prevista</td> <td style="text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>					Intervento	Spesa minima ammissibile	Spesa massima ammissibile ad ettaro	Spesa massima ammissibile per ettaro per la manutenzione della rinnovazione artificiale	Spesa massima ammissibile, spese generali escluse	Azione 1	-	28.500,00 €	Compresa nella voce precedente	1.425.000,00 €	Azione 2	-	5.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	60.000,00 €	Azione 3	10.000,00 €	-	Non prevista	40.000,00 €	Azione 4	10.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	100.000,00 €	Azione 5	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	50.000,00 €	Azione 6	10.000,00 €	-	Non prevista	100.000,00 €
Intervento	Spesa minima ammissibile	Spesa massima ammissibile ad ettaro	Spesa massima ammissibile per ettaro per la manutenzione della rinnovazione artificiale	Spesa massima ammissibile, spese generali escluse																																				
Azione 1	-	28.500,00 €	Compresa nella voce precedente	1.425.000,00 €																																				
Azione 2	-	5.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	60.000,00 €																																				
Azione 3	10.000,00 €	-	Non prevista	40.000,00 €																																				
Azione 4	10.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	100.000,00 €																																				
Azione 5	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €/ettaro/anno	50.000,00 €																																				
Azione 6	10.000,00 €	-	Non prevista	100.000,00 €																																				
PROCEDURA DI SELEZIONE	Graduatoria unica regionale delle domande con esito istruttorio positivo																																							
DATA DI APERTURA	Apertura: giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURL																																							
DATA DI CHIUSURA	Chiusura 14 febbraio 2020																																							
REGIME DI AIUTO DI STATO	Decisione della Commissione Europea n. C(2017) 17715 final del 9 marzo 2017 in merito all’Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.46096 (2016/N) “Disposizioni attuative quadro Misure Forestali”																																							

COME PARTECIPARE	E' possibile presentare fino a due domande per Azione, esclusivamente per via posta elettronica certificata all'Ufficio Territoriale Regionale di Regione Lombardia nel cui territorio di competenza ricadono le aree in cui sono previsti gli interventi. Alla domanda di aiuto va allegata la documentazione prevista al paragrafo 9.4 del presente bando.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative al bando foreste@regione.lombardia.it Responsabile del Procedimento Marco Armenante Tel. 02.67.65.61.98 Referenti Roberto Tonetti Tel. 02.67.65.37.39 Demetrio Morabito Tel. 02.67.65.30.55

Nota: La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al resto del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

21. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

21.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

21.2 Rimedi giurisdizionali

In alternativa ai Rimedi amministrativi vi sono i rimedi giurisdizionali.

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

22. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale di fondi pubblici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

PARTE 3 – ALLEGATI

ALLEGATO A - COMUNI PER AZIONE 1 (IMBOSCHIMENTO)

- **Provincia di Bergamo:** Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d'Adda, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Chignolo d'Isola, Ciserano, Civate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Costa di Mezzate, Covo, Curno, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Lurano, Madone, Martinengo, Medolago, Misano di Gera d'Adda, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponte San Pietro, Pontirolo Nuovo, Presezzo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Seriate, Solza, Spirano, Stezzano, Suisio, Telgate, Terno d'Isola, Torre Pallavicina, Treviglio, Treviolo, Urgnano, Valbrembo, Verdellino, Verdello, Zanica.
- **Provincia di Brescia:** Acquafredda, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Brandico, Calcinato, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castegnato, Castelvovati, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Cigole, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corzano, Dello, Fiesse, Flero, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Manerbio, Mazzano, Milzano, Montichiari, Montirone, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Pavone del Mella, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pralboino, Quinzano d'Oglio, Remedello, Roccafranca, Roncadelle, Rovato, Rudiano, San Gervasio Bresciano, San Paolo, Seniga, Torbole Casaglia, Travagliato, Trezzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara, Visano.
- **Provincia di Como:** Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Cagno, Cantù, Capiago Intimiano, Carbonate, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate,

Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Turate, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

- **Provincia di Cremona:** tutti i Comuni
- **Provincia di Lecco:** Cernusco Lombardone, Merate, Olgiate Molgora, Viganò, Verderio, Rogeno, Monticello Brianza, Robbiate, Barzanò, Calco, Costa Masnaga, Lomagna, Cassago Brianza, Molteno, Brivio, Casatenovo, Nibionno, Annone Brianza, Missaglia, Cremella, Sirono, Oggiono, Dolzago, Bulciago, Bosisio Parini, Barzago, Castello Brianza, Garbagnate Monastero, Santa Maria Hoè
- **Provincia di Lodi:** tutti i Comuni
- **Provincia di Mantova:** tutti i Comuni
- **Città Metropolitana di Milano:** tutti i Comuni
- **Provincia di Monza:** Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio-Masciago, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Varedo, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate
- **Provincia di Pavia:** Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Barbiano, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo San Siro, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospino, Candia Lomellina, Canevino, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Cortelona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Frascarolo, Gallivola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montebello della Battaglia, Montescano, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Portalbera, Rea, Redavalle, Robbio, Robecco Pavese, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco
- **Provincia di Varese:** Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago,

Leggiano, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Malgesso, Malnate, Marnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Osmate, Ranco, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Uboldo, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Vizzola Ticino

ALLEGATO B – COMUNI AZIONE 3 - SIF

- **Provincia di Bergamo:** Albano Sant'Alessandro, Almè, Ambivere, Barzana, Bergamo, Carobbio degli Angeli, Carvico, Castelli Calepio, Cenate Sotto, Chiuduno, Gorlago, Grumello del Monte, Mapello, Paladina, Ponteranica, San Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Villa d'Adda, Villa d'Almè;
- **Provincia di Brescia:** Adro, Botticino, Brescia, Calvagese della Riviera, Capriolo, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Corte Franca, Desenzano del Garda, Erbusco, Gussago, Lonato del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Padenghe sul Garda, Paratico, Passirano, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Puegnago sul Garda, Rezzato, Rodengo Saiano, San Felice del Benaco, San Zeno Naviglio, Sirmione, Soiano del Lago;
- **Provincia di Como:** Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Cagno, Cantù, Capiago Intimiano, Carbonate, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Campione d'Italia, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Turate, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia
- **Provincia di Cremona:** nessun Comune
- Provincia di Lecco: tutti i Comuni fuori dalle Comunità montane
- **Provincia di Lodi:** nessun Comune
- **Provincia di Mantova:** Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana
- **Città Metropolitana di Milano:** San Colombano al Lambro.
- **Provincia di Monza:** Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza
- **Provincia di Pavia:** Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Golferenzo, Lirio, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca de' Giorgi, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo
- **Provincia di Varese:** Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza,

Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinata, Malgesso, Malnate, Marnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Osmate, Ranco, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Uboldo, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Vizzola Ticino

ALLEGATO C - SPECIE UTILIZZABILI


Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Note
Acer campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> L.	albero	
Acer di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	albero	
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero	
Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> L.	albero	massimo 5% delle piante
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	albero	solo nel distretto "pianura" a est dell'Adda
Noce comune	<i>Juglans regia</i> L.	albero	massimo 5% delle piante
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	albero	Solo nel distretto "esalpico"; inoltre nei distretti "avanalpico" e "esalpico" ma solo a ovest dell'Adda
Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i> L.	albero	Solo a est dell'Adda; massimo 5% delle piante
Pioppo bianco, Gattice	<i>Populus alba</i> L.	albero	
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero	
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero	
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.	albero	massimo 5% delle piante
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> L.	albero	
Pero selvatico	<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.	albero	Solo nei distretti "avanalpico" ed "esalpico";
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.	albero	Solo nei distretti "avanalpico" ed "esalpico"
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.	albero	Solo nel distretto "esalpico" attorno al Lago di Garda, massimo 10% delle piante

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Note
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"; nel distretto "pianura" solo nei terreni non adatti alla farnia per scarsa disponibilità idrica
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero	Solo nei distretti "avanalpico" ed "esalpico"
Farnia	Quercus robur L.	albero	
Salice bianco	Salix alba L.	albero	
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.	albero	
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto", massimo 5% delle piante
Tasso	Taxus baccata L.	albero	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"; massimo 5% delle piante
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero	
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero	
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero	
Crespino	Berberis vulgaris L.	arbusto	
Corniolo	Cornus mas L.	arbusto	
Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto	
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.	arbusto	
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto	
Olivello	Eleagnus umbellata L.	arbusto	
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto	
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"
Agrifoglio	Ilex aquifolium L.	arbusto	
Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto	
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto	
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto	
Alaterno	Rhamnus alaternus L.	arbusto	
Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.	arbusto	
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto	
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto	
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto	
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto	
Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.	arbusto	
Salice dorato	Salix aurita L.	arbusto	
Salicone	Salix caprea L.	arbusto	
Salice grigio	Salix cinerea L.	arbusto	
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto	

Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 16 settembre 2019

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Note
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto	
Salice fragile	Salix fragilis L.	arbusto	
Salice odoroso	Salix pentandra L.	arbusto	
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto	
Salice da ceste	Salix triandra L.	arbusto	
Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto	
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto	Solo nei distretti "avanalpico", "esalpico" e "pianalto"
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto	
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto	

ALLEGATO E – DISTRETTI FORESTALI



ALLEGATO F – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

(Artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritt _____ <i>Nome Cognome</i>			
nato/a a _____ <i>(Comune)</i>	(____) <i>(Prov.)</i>	il _____ / _____ / _____ <i>(gg/mm/aaaa)</i>	
residente in _____ <i>(Comune)</i>	(____) <i>(Prov.)</i>	_____ _____ <i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	(n.)

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società	_____	<i>(Ragione sociale)</i>
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa	_____	<i>(Denominazione)</i>
con sede in:	_____ (____) <i>(Comune)</i>	(____) <i>(Prov.)</i>	_____ _____ <i>(Via, Piazza, ecc.)</i> (n.)
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

ai fini della concessione del contributo, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile

[deve essere sottoscritta una sola alternativa]

- di non avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,
- di avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

[se l'impresa ha chiesto/ricevuto altri contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:]

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede il contributo	Importo del contributo	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____

inoltre

DICHIARA

di essere

di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero [*deve essere indicata una sola alternativa*]:

di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero,

di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO G – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO IN "DE MINIMIS"

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente²⁸, altre imprese.
- che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta analogha dichiarazione:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta analogha dichiarazione:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

- 2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²⁹;

²⁸ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano più avanti le istruzioni per la compilazione (Sez. A)

²⁹ In proposito si vedano più avanti le istruzioni per la compilazione (Sez. B)

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³⁰.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede il contributo	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ³¹	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ³²	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

³⁰ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano più avanti le istruzioni per la compilazione (Sez. B)

³¹ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto de minimis: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

³² Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano più avanti anche le istruzioni per la compilazione (Sez.B).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime '*de minimis*' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti '*de minimis*' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto al contributo), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione '*de minimis*' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in '*de minimis*' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti '*de minimis*'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti '*de minimis*' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al**

momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti '*de minimis*' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il '*de minimis*' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo '*de minimis*' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo '*de minimis*' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti '*de minimis*' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti '*de minimis*' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del '*de minimis*' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto '*de minimis*' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto '*de minimis*' imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti '*de minimis*'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti '*de minimis*' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____
(denominazione/ragione sociale,
forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL

Per la concessione di aiuti *'de minimis'* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *'de minimis'* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *'de minimis'* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *'de minimis'* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *'de minimis'* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA³³

1.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'*.

³³ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente il contributo.

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.
(Aggiungere righe se necessario)

n°	Impresa cui è stato concesso o il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo o che prevede il contributo	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ³⁴	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ³⁵	
1								
2								
3								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

³⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

³⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

ALLEGATO H – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____,
Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____,
presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

che l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), relativa alle spese per gli interventi previsti nella domanda di aiuto, è:

[*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]

- interamente detraibile (artt.19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- parzialmente detraibile nella percentuale del _____% (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

SI IMPEGNA

altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO I – MODELLO DELLE GRADUATORIE

UNA SOLA GRADUATORIA PER UTR**GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE NEGATIVAMENTE – UTR**

N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	RICHIEDENTE	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)
----------------	------------	----------------------------	-------------	------------------------------------	------------------------	--------	---------------------	-------------------------------

GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE – UTR

N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA SIARL	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	BENEFICIARIO	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)	SPESA AMMESSA (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)
----------------	------------------	----------------------------	--------------	------------------------------------	------------------------	--------	---------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------

TIPOLOGIA BENEFICIARIO

CODICE	TIPOLOGIA
1	ENTE PUBBLICO
2	PRIVATO

Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 16 settembre 2019

3	CONSORZIO FORESTALE
4	IMPRESA AGRICOLA
5	IMPRESA BOSCHIVA

ALLEGATO J – PROSPETTO VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Codice SIARL	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note	Luogo e data beneficiario	Firma	del

Totale							
Totale finanziato							
Contributo							

ALLEGATO K – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' – ALTRI FONDI*da allegare alla domanda di pagamento di saldo*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____,
Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____,
presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARAai fini dell'erogazione del contributo

- di non avere percepito finanziamenti per gli interventi oggetto della domanda di aiuto suddetta, attraverso altre "fonti di aiuto" corrispondenti;
- di essere di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero [*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]:

- di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero,
- di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO L – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RISPETTO OBBLIGO ACCANTONAMENTO PROVENTI PIANI DI ASSESTAMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____
Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____,
presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell’erogazione del contributo
con riferimento al piano di assestamento forestale di
di aver rispettato finora l’obbligo di accantonamento del 30% degli utili dei piani di assestamento forestale previsti dall’art. 45 c. 1 del r.r. 5/2007;
di aver accantonato complessivamente la somma totale di €
di aver speso tale accantonamenti nel rispetto dall’art. 45 c. 4 del r.r. 5/2007 e in particolare per
.....
.....
.....

Luogo e data.....

Il segretario generale o dirigente competente
(Nome, cognome, firma e timbro dell’ente)

Ragione sociale

Sede legale a Prov o Stato Estero..

via/piazza n.

CAP tel. cell.

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Email

PEC (posta elettronica certificata)

in qualità di

- Proprietario altro titolo

CHIEDE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER

- 1 Imboschimento 2 Prevenzione e ripristino danni ai boschi
 3 Sistemazioni Idraulico Forestali 4 Miglioramento boschi
 5 Estirpo infestanti 6 Manutenzione straordinaria VASP

che si trova sul terreno sito in comune di

località.....

Comune	Foglio catastale	Mappale	Superficie boscata (mq)	Superficie non boscata (mq)	Note

A TAL FINE DICHIARA:

- Che la presente è
- La prima domanda
- Una richiesta di sostituzione della domanda n..... del

- Che la **superficie** (lunghezza tracciato, per Azione 6) di intervento è indicata nel poligono digitale (*shapefile*) con coordinate in sistema geodetico UTM32 WGS84 allegato, per un totale di m² (o metri per azione 6)
- Che il terreni sono proprietà di
[indicare "del richiedente"- se attinente – o in caso contrario allegare "ASSENSO DEL PROPRIETARIO", spuntando l'apposita voce al successivo elenco]
- Che i pagamenti potranno essere fatti sul seguente IBAN :

.....
intestato a:
.....
.....

Di allegare la seguente documentazione:

- Domanda di aiuto redatta secondo il modello in Allegato M
- progetto redatto secondo le modalità riportate nel paragrafo 9.4.1 o 9.4.2 o 9.4.3 del bando;
- qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, l'autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, in alternativa al punto precedente, estremi della concessione e l'attestazione del pagamento del canone per l'anno 2019 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
- parere preventivo di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle aree Natura 2000 qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree, secondo le modalità riportate nel paragrafo 9.4.4. In alternativa, può essere allegata la richiesta di parere inviata all'ente gestore: in questo caso il parere deve essere trasmesso (dal richiedente o dall'Ente gestore) a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale competente per l'istruttoria, esclusivamente via pec entro e non oltre il 31 gennaio 2020, pena la decadenza della domanda di aiuto;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello allegato K, di avere o non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto";
- dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che attesti che lo stesso non si trova nei casi di esclusione di cui al reg (UE) n. 702/2014, come da allegato L.
- che per eventuali richieste di approfondimento a carattere tecnico (es. precisazioni o specifiche sugli elaborati presentati ecc.), autorizzo Regione Lombardia a contattare direttamente il seguente professionista, di cui ho piena fiducia (*facoltativo*):

Cognome Nome:.....

Iscritto all'albo dei

delle Province di al n.

Con studio in via/piazza:n.

Comune Provincia o Stato estero.....

CAP tel. cell.

Email

PEC (posta elettronica certificata)

- di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e D.lgs.101/2018, per le finalità connesse alla presente richiesta e che i dati stessi potranno essere comunicati ad altri Enti o società sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni. Titolare del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1;
- di essere consapevole che ogni comunicazione, compresa l'autorizzazione o il diniego o l'eventuale richiesta di integrazioni, mi sarà inviata per posta elettronica certificata;
- di impegnarmi ad osservare, in caso di ammissione a finanziamento, le prescrizioni eventualmente impartitemi e a chiedere preventiva autorizzazione per eventuali varianti, cambi di beneficiario o proroghe dei tempi concessi per i lavori.

Luogo e data Il richiedente